

# **La Banca**

**Prof. Dott. Fausto Salvador**

**Nascita e sviluppo del sistema bancario**

# LE ORIGINI

## **Cos'è una banca**

In termini generali, una banca è un'istituzione finanziaria che svolge il ruolo di intermediario tra coloro che dispongono di risorse finanziarie (i risparmiatori) e coloro che hanno bisogno di capitali (le imprese e i consumatori). Le funzioni principali di una banca includono **la raccolta di depositi, la concessione di prestiti e l'offerta di altri servizi finanziari come la gestione dei pagamenti**. Nel corso della storia, le banche hanno ricoperto un ruolo fondamentale nell'economia, facilitando gli scambi e la circolazione del denaro, oltre che promuovendo lo sviluppo del commercio.

# Le origini del sistema bancario: l'antichità

## Civiltà Mesopotamica:

I primi segni di attività bancaria risalgono a più di 4000 anni fa, nella civiltà mesopotamica. Qui i templi e i palazzi svolgevano una funzione simile a quella delle banche moderne, fungendo da depositi per beni e prestando denaro. Queste istituzioni custodivano i beni dei cittadini in cambio di una commissione e concedevano prestiti con interessi.

## Grecia Antica e Roma:

Nell'antica Grecia, i **trapeziti** (banchieri privati) svolgevano funzioni di cambio valuta e gestione di depositi. A Roma, gli **argentarii** agivano come banchieri, gestendo depositi e prestiti, oltre a facilitare il commercio con strumenti simili agli odierni assegni. Sebbene non esistessero banche centrali o normative bancarie moderne, il loro ruolo nell'economia era cruciale per sostenere le attività commerciali.

## **Le Origini del Sistema Bancario: Le Banche Medievali**

Le prime forme di attività bancaria si possono rintracciare nel Medioevo, quando si svilupparono le prime istituzioni finanziarie rudimentali. In Europa, particolarmente in Italia, le città mercantili come Firenze, Venezia e Genova furono protagoniste dello sviluppo di pratiche finanziarie che avrebbero gettato le basi per il sistema bancario moderno. Il denaro serviva a gestire lo sviluppo degli scambi commerciali e le prime attività produttive di prodotti e servizi.

**I banchi di pegno:** Queste istituzioni fornivano prestiti a fronte di garanzie (pegno). Questi banchi furono tra i primi esempi di istituzioni finanziarie regolamentate.

**I cambiavalute:** In un contesto di frammentazione monetaria, i cambiavalute offrivano servizi di cambio tra le varie valute cittadine e nazionali. Questo ruolo fu cruciale per il commercio internazionale e portò alla nascita delle prime attività di deposito.

**Le banche mercantili italiane:** Nel XII e XIII secolo, le grandi famiglie italiane (come i Medici a Firenze e i Bardi) svilupparono reti bancarie che non solo fornivano servizi di deposito e prestito, ma facilitavano anche le transazioni internazionali attraverso lettere di cambio. Queste reti bancarie collegavano le principali piazze commerciali europee, e l'Italia medievale divenne il cuore pulsante del sistema finanziario dell'epoca.

## **Il Rinascimento e l'Emergere delle Banche Centrali**

Durante il Rinascimento, il sistema bancario continuò a svilupparsi, anche se fu segnato da momenti di crisi finanziaria, come il fallimento delle banche dei Bardi e dei Peruzzi nel XIV secolo. Questo periodo vide anche l'emergere delle prime forme di banche centrali, necessarie per la gestione della moneta e del debito pubblico.

**La nascita delle prime banche pubbliche:** A Venezia, nel 1587, venne fondata la **Banca di Venezia** (Banco della Piazza di Rialto), una delle prime istituzioni che possiamo considerare come una banca centrale moderna. Il suo scopo principale era facilitare i pagamenti tra i commercianti e garantire la stabilità finanziaria.

**Il Banco di San Giorgio** a Genova (1407) divenne un altro esempio importante di una banca pubblica, che gestiva sia le finanze pubbliche che i prestiti ai privati. Questo istituto fu particolarmente innovativo nella gestione del debito pubblico.

**Il Monte dei Paschi di Siena**, istituito nel 1472, è la banca più antica ancora in attività.

## **La Rivoluzione Industriale e l'Ascesa delle Banche Centrali**

Con la rivoluzione industriale nel XVIII e XIX secolo, l'espansione delle economie europee e la necessità di finanziamenti per grandi progetti industriali resero indispensabile una maggiore regolamentazione e lo sviluppo di istituzioni bancarie più sofisticate.

**La nascita della Banca d'Inghilterra (1694):** La Banca d'Inghilterra è stata fondata per finanziare il debito pubblico britannico e rappresenta uno dei primi esempi di banca centrale moderna. Con il **Bank Charter Act del 1844**, la Banca d'Inghilterra ottenne il monopolio sull'emissione di banconote, stabilendo un precedente per altre nazioni europee.

**Il ruolo delle banche miste in Francia e Germania:** Le banche miste, che combinavano attività di deposito e investimento, finanziarono la costruzione di infrastrutture come ferrovie, canali e industrie. La mancanza di una regolamentazione iniziale portò spesso a speculazioni eccessive, evidenziando la necessità di normative più stringenti.

- **Normative di riferimento:**
- **Il Bank Act britannico del 1844** regolava l'emissione di moneta, stabilendo che solo la Banca d'Inghilterra poteva emettere banconote. Questo atto segnò un punto di svolta nel sistema bancario europeo, introducendo il concetto di riserva obbligatoria per le emissioni.
- **La legge bancaria francese del 1808** sotto Napoleone stabilì un quadro normativo per le banche private, creando il **Banque de France**, che aveva l'autorità di controllare l'emissione di moneta e supervisionare il sistema bancario francese.

# L'epoca moderna e l'unità d'Italia

Con l'unificazione dell'Italia nel 1861, il sistema bancario iniziò a svilupparsi in modo più strutturato su scala nazionale. Nel 1865 venne creata **la Banca Nazionale nel Regno d'Italia**, con l'obiettivo di fungere da istituto di emissione di moneta e supportare lo sviluppo economico del nuovo Stato. Tuttavia, la crisi economica degli anni 1880 portò alla crisi della Banca Romana, che nel 1893 fu uno dei fattori che portarono alla fondazione della **Banca d'Italia** come banca centrale del Paese. La Banca d'Italia ricevette l'incarico di regolamentare il sistema bancario e di garantire la stabilità monetaria.

## Sistema bancario italiano fino al 1993

Nel XX secolo, il sistema bancario italiano continuò a trasformarsi, con riforme significative soprattutto nel periodo fascista. Negli anni '20 e '30, a seguito di una grave crisi bancaria, molte banche italiane furono nazionalizzate o furono sottoposte a forti regolamentazioni

La legge bancaria del 1936, valida fino al 1993, divise l'**intermediazione creditizia** in due comparti, specializzati per funzione e durata:

- le **banche** (anche dette banche di deposito o aziende di credito ordinario), che si concentravano sulle scadenze brevi o a tempo indeterminato fino a revoca → finanziamento squilibri di cassa. Questo per ridurre i rischi di credito e di liquidità e permettere la tutela del risparmio fatta con raccolta tramite depositi a breve.
- gli **istituti di credito speciale**, che si concentravano sulle scadenze medio/lunghe. Obiettivo: finanziare investimenti e politiche di sviluppo.

Rapporto fiduciario più intenso e trasparente col cliente ma prestiti per importi elevati e comunque rischiosi data la durata, per i quali venivano richieste garanzie collaterali (ad es. ipoteche).

Raccolta fatta con obbligazioni e certificati di deposito con scadenze analoghe agli impieghi.

Le attività di intermediazione mobiliare legate ai mercati, invece, non ebbero riconoscimento normativo e non si svilupparono.

## **Sistema bancario USA prima della «deregulation»**

Anche gli altri sistemi finanziari, prima della fase di deregolamentazione, erano suddivisi in comparti.

Negli USA il Glass-Steagall Act del 1933, dopo la «grande crisi» e per separare i depositi e il credito dalle vicende dei mercati, distinse tra:

- **Investment bank:** banche non dotate di rete territoriale, che offrivano servizi a clienti del segmento «large corporate», in complementarietà con i mercati mobiliari.
- **Commercial bank:** banche dotate di una capillare rete territoriale, che svolgevano attività di intermediazione creditizia, al dettaglio.

## EVOLUZIONI SUCCESSIVE

L'evoluzione del sistema creditizio nel quadro europeo è stata caratterizzata da una serie di trasformazioni significative, principalmente legate al processo di liberalizzazione e alla crescente concorrenza tra gli istituti finanziari. Questo processo ha avuto un impatto profondo sull'organizzazione dei mercati bancari e sulle dinamiche di regolamentazione a livello comunitario.

### **1. Il contesto pre-liberalizzazione**

Fino alla metà degli anni '80, il settore bancario europeo era altamente frammentato, caratterizzato da regolamentazioni nazionali stringenti che limitavano la concorrenza tra le banche e la loro operatività transfrontaliera. **Ogni paese dell'Unione Europea (UE) aveva le proprie normative, e gli istituti di credito operavano prevalentemente all'interno dei confini nazionali.** Le politiche monetarie e fiscali nazionali influenzavano fortemente l'attività bancaria, mentre la presenza di barriere all'ingresso, controlli sui tassi di interesse e restrizioni su prodotti e servizi limitava la competizione.

## **2. Liberalizzazione del settore bancario europeo**

Con l'adozione del **Trattato di Maastricht** nel 1992, che ha posto le basi per l'Unione Economica e Monetaria (UEM), ha avuto inizio un processo di armonizzazione delle regolamentazioni bancarie a livello europeo. La **Direttiva bancaria del 1989** (conosciuta anche come "Seconda Direttiva bancaria") è stato uno dei primi passi verso una maggiore liberalizzazione del mercato, favorendo la creazione di un "passaporto europeo" che **consentiva alle banche autorizzate in un paese dell'UE di operare liberamente in tutti gli altri Stati membri**, senza dover ottenere ulteriori autorizzazioni.

## **3. La concorrenza nel settore bancario europeo**

La liberalizzazione ha portato a un aumento della concorrenza tra gli istituti bancari, sia all'interno dei mercati nazionali sia su scala transfrontaliera. Le banche europee hanno iniziato a confrontarsi non solo con concorrenti locali, ma anche con istituzioni di altri paesi, grazie alla possibilità di aprire filiali e offrire servizi in tutta l'Unione. Questo ha determinato una serie di vantaggi per i consumatori, come la riduzione dei costi dei servizi bancari, una maggiore scelta di prodotti e una maggiore trasparenza.

In parallelo, si è osservato un crescente consolidamento nel settore bancario, con fusioni e acquisizioni che hanno portato alla nascita di gruppi bancari transnazionali più grandi e meglio equipaggiati per competere su scala globale. Ciò ha rafforzato la posizione competitiva delle banche europee rispetto a quelle di altre regioni, come gli Stati Uniti e l'Asia.

#### **4. Regolamentazione e vigilanza**

Con l'aumento della concorrenza e la crescente complessità del sistema bancario europeo, è emersa l'esigenza di un quadro regolatorio più omogeneo. A questo scopo, sono state istituite una serie di autorità e organismi a livello europeo, come l'**Autorità Bancaria Europea (EBA)**, per garantire una supervisione prudenziale efficace e la stabilità del sistema finanziario.

Un passo cruciale è stato l'introduzione dell'**Unione Bancaria** nel 2014:

Le tre componenti principali dell'Unione Bancaria sono:

**1.Meccanismo di Vigilanza Unico (SSM):** sotto il controllo della Banca Centrale Europea (BCE), che ha il compito di vigilare direttamente le banche più importanti dell'area euro e indirettamente quelle minori attraverso le autorità nazionali di vigilanza.

**2.Meccanismo di Risoluzione Unico (Single Resolution Mechanism - SRM):** operativo dal 1 gennaio 2016, prevede un quadro centralizzato per la gestione ordinata della crisi delle banche, evitando il ricorso ai salvataggi pubblici e minimizzando l'impatto sui contribuenti. Al centro del SRM c'è il Fondo di Risoluzione Unico (SRF), finanziato dalle banche stesse.

**3.Schema di garanzia dei depositi europeo (European Deposit Insurance Scheme - EDIS):** anche se non ancora pienamente attuato, si prevede un sistema comune di garanzia dei depositi per proteggere i depositanti fino a 100.000 euro in caso di fallimento di una banca.

## **5. Sfide e opportunità della concorrenza europea**

La concorrenza nel sistema bancario europeo ha portato a numerosi benefici, tra cui una maggiore efficienza del settore, l'introduzione di nuove tecnologie e modelli di business più innovativi, come le fintech. Tuttavia, la liberalizzazione ha esposto molte banche a una maggiore volatilità e concorrenza globale, obbligandole a rafforzare i propri bilanci e a migliorare la gestione del rischio.

L'era post-crisi finanziaria del 2008 ha rappresentato una svolta importante: molti governi nazionali hanno dovuto sostenere finanziariamente le proprie banche per evitare il collasso del sistema. Questo ha spinto verso una maggiore integrazione dei mercati bancari e ha evidenziato l'importanza di una regolamentazione armonizzata a livello europeo per garantire la solidità dell'intero sistema.

# Evoluzione della Funzione Bancaria

## **Banche e creazione di moneta**

Un concetto fondamentale nell'attività bancaria moderna è la **creazione di moneta**. Le banche non si limitano a raccogliere depositi e concedere prestiti, ma sono parte integrante del processo di creazione di moneta. Quando una banca concede un prestito, in effetti "crea" denaro che prima non esisteva. Questo denaro viene immesso nell'economia, stimolandone la crescita.

Questo meccanismo, si basa sulla capacità delle banche di prestare una parte dei depositi ricevuti, mantenendo solo una percentuale come riserva (riserva frazionaria). Le banche moderne sono strettamente legate ai sistemi di pagamento nazionali e internazionali, e giocano un ruolo centrale nel determinare la quantità di denaro in circolazione oltre che favorire l'offerta di strumenti di pagamento alternativi alla moneta legale.

## **Cos'è la creazione di moneta?**

In termini semplici, la creazione di moneta si riferisce all'aumento dell'offerta di moneta nell'economia. Questo processo avviene principalmente attraverso due canali:

**Moneta legale:** emessa direttamente dalla banca centrale, come banconote e monete.

**Moneta bancaria:** creata dalle banche commerciali attraverso le loro attività di prestito e deposito.

Le banche commerciali sono attori chiave nella creazione di moneta bancaria, che costituisce la maggior parte della moneta in circolazione. Questo avviene attraverso il meccanismo del **moltiplicatore monetario**.

### **Come funziona:**

I clienti depositano denaro nelle banche.

Le banche non sono obbligate a tenere tutti i depositi in riserva; devono mantenere solo una frazione come riserva obbligatoria presso la banca centrale (detta **riserva frazionaria**).

Il resto può essere prestato ad altri clienti, creando nuovi depositi e, quindi, nuova moneta.

Per esempio, se la riserva obbligatoria è il 10%, una banca può prestare il 90% dei depositi ricevuti. Il denaro prestato sarà a sua volta depositato in altre banche, e il processo si ripeterà, creando un effetto a catena che aumenta la quantità di moneta disponibile.

### **La creazione di moneta elettronica**

Oggi la maggior parte della moneta è elettronica, rappresentata da depositi bancari che possono essere trasferiti tramite bonifici, carte di debito o strumenti elettronici. Questo tipo di moneta è molto meno visibile rispetto alla moneta legale, ma è fondamentale per le transazioni quotidiane e per il funzionamento dell'economia.

## **Limiti e rischi della creazione di moneta**

La creazione di moneta da parte delle banche è soggetta a rischi e limiti:

**Rischio di inflazione:** Se le banche creano troppa moneta rispetto alla crescita reale dell'economia, si rischia un aumento dell'inflazione.

**Rischio di credito:** Se le banche prestano denaro a soggetti non in grado di rimborsare, possono crearsi problemi di solvibilità e destabilizzare l'intero sistema finanziario.

## **Il Quantitative Easing (QE) e la politica monetaria non convenzionale**

Un esempio moderno di creazione di moneta è il **Quantitative Easing (QE)**, una misura adottata dalle banche centrali per stimolare l'economia. Nel QE, la banca centrale acquista grandi quantità di titoli di Stato o altri asset finanziari, immettendo moneta nel sistema economico, con l'obiettivo di abbassare i tassi d'interesse a lungo termine e incoraggiare prestiti e investimenti.

**La riserva frazionaria** è un sistema bancario in cui le banche sono tenute a mantenere solo una frazione dei depositi dei clienti come riserve liquide, mentre il resto può essere prestato o investito. Questo meccanismo permette alle banche di moltiplicare l'offerta di moneta, poiché ogni prestito creato dalla banca si trasforma in nuovi depositi e quindi ulteriori prestiti.

**Funzionamento della riserva frazionaria:**

Quando un cliente deposita denaro in una banca, quest'ultima è obbligata a mantenere solo una parte di quel deposito come riserva, necessaria per rispondere alle richieste di prelievo quotidiane dei depositanti. Il resto del denaro può essere utilizzato per concedere prestiti ad altri clienti, alimentando l'economia.

**Misura della riserva frazionaria:**

La frazione dei depositi che la banca deve trattenere è definita dal coefficiente di riserva obbligatoria (o riserva legale), fissato dalle autorità monetarie centrali, come la Banca Centrale Europea o la Federal Reserve negli Stati Uniti.

Il coefficiente di riserva può essere espresso come:

**Coefficiente di riserva obbligatoria=Depositi totali/Riserve obbligatorie**

Ad esempio, se il coefficiente di riserva è del 10%, significa che la banca deve trattenere il 10% dei depositi e può prestare il restante 90%.

### **Effetto sul moltiplicatore monetario:**

Il sistema della riserva frazionaria genera un moltiplicatore monetario, ovvero la quantità totale di moneta che il sistema bancario può creare a partire da un singolo deposito iniziale. Il moltiplicatore monetario è inversamente proporzionale al coefficiente di riserva e può essere calcolato come:

**Moltiplicatore monetario=1/Coefficiente di riserva obbligatoria**

Per esempio, con un coefficiente di riserva del 10% (0,10), il moltiplicatore monetario è pari a 10, il che significa che ogni euro depositato può potenzialmente diventare 10 euro in termini di offerta di moneta nell'economia.

In sintesi, la riserva frazionaria è il meccanismo che consente alle banche di moltiplicare i depositi e aumentare l'offerta di moneta, mantenendo solo una frazione di riserva. Si misura attraverso il coefficiente di riserva obbligatoria stabilito dalle autorità centrali e determina l'effetto del moltiplicatore monetario.

## **La diffusione delle banche commerciali e cooperative**

Le banche commerciali sono nate per rispondere alla crescente domanda di finanziamento per attività produttive e per le esigenze personali dei cittadini. Queste banche operano raccogliendo depositi dai risparmiatori e concedendo prestiti a individui e imprese.

In Italia, le **banche popolari** e le **banche cooperative** hanno avuto un ruolo cruciale nello sviluppo economico locale. Questi istituti sono gestiti secondo principi cooperativi, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo economico locale piuttosto che massimizzare i profitti.

## **La Crisi Finanziaria del 2008 e il Sistema Bancario Moderno**

La crisi finanziaria del 2008 ha rappresentato un punto di svolta per il sistema bancario globale, evidenziando la necessità di una regolamentazione più rigorosa.

**La nascita dell'Unione Bancaria Europea:** Dopo la crisi, l'Unione Europea creò l'Unione Bancaria, che introduceva un quadro di supervisione unico per le banche dell'Eurozona. La **Banca Centrale Europea** (BCE) è diventata il principale supervisore delle maggiori banche europee, con il compito di garantire la stabilità finanziaria e proteggere i risparmiatori.

### **Normative di riferimento:**

**Basilea III (2010):** Una revisione degli accordi di Basilea, che impose requisiti di capitale più elevati alle banche, migliorando la loro capacità di assorbire shock finanziari. Questa normativa fu adottata dall'UE e dagli Stati membri per rafforzare il sistema bancario.

**Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive, 2014):** Questa direttiva stabilisce un quadro comune per la gestione delle crisi bancarie, con l'obiettivo di proteggere i contribuenti e garantire che i costi delle crisi siano sostenuti dai privati e non dallo Stato.

**Ordinamento ed evoluzione  
dell'attività bancaria e creditizia**

## **Ordinamento dell'attività bancaria e creditizia in Italia**

Per l'attività bancaria e creditizia il riferimento è il D.lgs. 385/1993, detto **Testo Unico Bancario** (TUB), che recepisce la seconda Direttiva di coordinamento della UE (esame del testo di legge).

Oggi l'ordinamento dell'attività bancaria sta rapidamente evolvendo, anche in funzione del raggiungimento dell'Unione Bancaria.

Parliamo di **regolamentazione** quando ci riferiamo a normativa che ha come fine la sana e prudente gestione mentre parliamo di **vigilanza** quando vogliamo identificare le attività e i soggetti che supervisionano il sistema bancario.

Il TUB è una legge di principi e di attribuzione di poteri, che stabilisce le norme fondamentali e definisce le competenze delle autorità creditizie (**CICR - Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, Ministro dell'Economia e delle Finanze e Banca d'Italia**). In particolare attribuisce il potere di emanare norme secondarie su aspetti di natura tecnica e di adottare interventi di carattere prudenziale.

Il testo fondamentale delle leggi in materia di mercati finanziari è il decreto legislativo 58/1998, correntemente chiamato Testo Unico della Finanza (TUF).

Altre norme significative in materia di organizzazione, competenze e operatività della Banca d'Italia e delle altre autorità di vigilanza sono contenute nella legge 262/2005, la cosiddetta "legge sulla tutela del risparmio, agli articoli da 19 a 29 (fonte **BankIT**)

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-28;262>

L'unione bancaria, creata nel 2014 quale componente essenziale dell'Unione economica e monetaria della UE, mira a garantire che:

- **le banche abbiano solidità** e siano in grado di superare eventuali crisi finanziarie future
- **le banche non redditizie siano soggette a risoluzione giudiziale senza ricorrere al denaro dei contribuenti** e con un impatto minimo sull'economia reale.
- **la frammentazione del mercato sia ridotta** mediante norme armonizzate per il settore finanziario.

Tutti gli Stati membri della zona euro fanno parte dell'unione bancaria; la Croazia e la Bulgaria sono stati gli ultimi paesi ad aderirvi il 1° ottobre 2020. Gli Stati membri dell'UE che non fanno parte della zona euro possono aderire all'unione bancaria instaurando una stretta collaborazione con la Banca centrale europea.

# **Definizione di banca e attività bancaria - TUB, art.10**

## **Art. 10 TUB**

### **Attività bancaria**

- 1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa.**
- 2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.**
- 3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.**

## **Definizione di banca e attività bancaria - TUB, art.10**

La banca è l'impresa alla quale è riservato l'esercizio dell'attività bancaria:

- assume carattere di **impresa** (2082 c.c. ... l'imprenditore è....)
- ha una **riserva** di esercizio → presuppone un'**autorizzazione** delle autorità competenti
  
- è legata alla nozione di **attività bancaria**.

**Attività bancaria:** la raccolta del risparmio e l'esercizio del **credito** (devono esserci entrambe altrimenti non c'è banca!).

## **Art. 11 TUB**

### **Raccolta del risparmio**

- 1.** Ai fini del presente decreto legislativo è **raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso**, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.
  
- 2.** La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.
  
- 2-bis.** Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica.
  
- 2-ter.** Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento.

## **Raccolta del risparmio**

**TUB, art.11: la raccolta del risparmio è l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso.**

La raccolta del risparmio è generalmente vietata (esclusa l'emissione di titoli di stato o obbligazioni di SpA) ai soggetti diversi dalle banche.

Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica e per la prestazione di servizi di pagamento (una delle funzioni delle banche).

## Altri intermediari del settore creditizio

Il sistema finanziario italiano è «bancocentrico».

Esistono, però, altre figure di intermediari finanziari che svolgono **attività creditizia, servizi di pagamento e servizi di investimento**:

- Società di leasing;
- Società di factoring;
- Società di credito al consumo;
- Confidi (Consorzio di garanzia collettiva dei fidi);
- Società di microcredito.
- Intermediari legati al **sistema dei pagamenti** (operatori, anche di natura commerciale, che non investono e non prestano denaro, e ai quali viene versato denaro che può essere utilizzato per fare pagamenti, bonifici, pagare bollette, emettere e ricaricare carte di pagamento...): istituti di moneta elettronica (carte prepagate) e istituti di pagamento.

## **Autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria**

L'autorizzazione è concessa dalla BCE (su proposta della Banca d'Italia) quando ricorrono le seguenti condizioni (art.14 TUB):

- forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;
- versamento del capitale minimo (10 milioni di euro (da 6,3), per le banche costituite in forma di s.p.a., per le banche popolari e per le banche di garanzia collettiva di cui all'art. 13 del D.L. n. 269/2003 (cd. "banche confidi"); 5 milioni di euro (da 2), per le banche di credito cooperativo. ;
- presentazione del programma con le attività che la banca intende inizialmente svolgere;
- presenza dei requisiti di onorabilità per i soci;
- presenza dei requisiti di idoneità (onorabilità e professionalità) per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;
- non sussistano legami tra soggetti che ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

Se la BdI o la BCE, dopo la verifica, ritengono che non sia garantita la «sana e prudente gestione», l'autorizzazione viene negata.

E' comunque necessario che si motivi il rifiuto.

Infatti, ad es., la valutazione del programma implica un problema di discrezionalità e le norme comunitarie tendono a definire i poteri delle autorità di controllo limitandone la discrezionalità, al fine di favorire una applicazione armonizzata della normativa.

# La Procedura di Concessione della Licenza Bancaria da Parte della Banca d'Italia

L'apertura di una banca in Italia richiede un'autorizzazione preventiva da parte della **Banca d'Italia**, la quale valuta diversi aspetti per garantire che il nuovo istituto di credito sia in grado di operare in modo sicuro e stabile nel mercato. La procedura si sviluppa in più fasi e prevede la presentazione di una serie di documenti che illustrano la solidità del progetto bancario. Tra questi, il più rilevante è il **Programma Iniziale di Attività**, che fornisce una visione d'insieme delle operazioni future e della loro sostenibilità economica e patrimoniale.

## **1. Procedura per Ottenere la Licenza Bancaria**

### **1.1. Richiesta di Autorizzazione**

La richiesta di autorizzazione per l'istituzione di una banca in Italia deve essere inviata alla **Banca d'Italia**, la quale si occupa di esaminare la documentazione necessaria. L'iter autorizzativo è regolato dal **Testo Unico Bancario (TUB)** e deve garantire che la nuova banca rispetti i criteri di adeguatezza patrimoniale, governance, e conformità normativa.

## 1.2. Documenti da Presentare

La domanda di autorizzazione deve includere, tra gli altri, i seguenti documenti fondamentali:

**Statuto della banca:** che descrive la struttura legale e operativa dell'ente.

**Programma Iniziale di Attività:** un documento dettagliato che descrive le linee guida e gli obiettivi strategici per i primi anni di attività.

**Piano Finanziario e Patrimoniale:** che illustra la sostenibilità economica dell'istituzione.

## 1.3. Valutazione della Banca d'Italia

La Banca d'Italia conduce una valutazione basata su:

**Solidità patrimoniale:** La banca deve dimostrare un adeguato livello di capitale per far fronte ai rischi operativi e finanziari.

**Sostenibilità del modello di business:** Il programma deve mostrare che l'operatività proposta è realistica e in linea con gli standard normativi.

**Adeguatezza organizzativa e gestionale:** La governance della banca deve essere trasparente e conforme ai requisiti di legge.

In caso di esito positivo, la Banca d'Italia inoltra la documentazione alla **Banca Centrale Europea (BCE)**, che ha l'ultima parola sulla concessione della licenza in quanto parte del **Meccanismo di Vigilanza Unico**.

## **2. Il Programma Iniziale di Attività**

Il **Programma Iniziale di Attività** è un documento chiave per la concessione della licenza bancaria, poiché illustra la strategia e i piani operativi della nuova banca. La Banca d'Italia valuta attentamente questo programma per verificare che la banca possa operare in modo sicuro e stabile. I contenuti essenziali includono:

### **2.1. Linee di Sviluppo dell'Operatività**

Il programma descrive in dettaglio quali saranno le aree operative della banca, come:

Tipologie di prodotti e servizi finanziari che verranno offerti.

Segmenti di mercato target (clientela retail, corporate, istituzionale).

Canali distributivi (filiali fisiche, servizi digitali).

L'analisi include le aspettative di crescita e di espansione del business nei primi anni di attività, definendo le strategie di marketing e di penetrazione del mercato.

### **2.2. Previsioni sui Profili Tecnici e di Adeguatezza Patrimoniale**

La banca deve dimostrare di poter rispettare i requisiti patrimoniali stabiliti dalla normativa europea (Basilea III) e italiana. Questo comporta:

**Capitalizzazione iniziale:** La banca deve partire con un livello minimo di capitale regolamentare.

**Requisiti di capitale interno:** Le previsioni devono tener conto di scenari di stress e del calcolo degli assorbimenti patrimoniali per ciascun tipo di rischio (credito, mercato, operativo).

L'adeguatezza patrimoniale viene misurata in relazione ai rischi che l'ente prevede di assumere nel corso della sua attività.

### **2.3. Analisi della Sostenibilità Patrimoniale**

La Banca d'Italia esige che il programma includa un'analisi approfondita della **sostenibilità patrimoniale**. Questa sezione prevede:

**Proiezioni finanziarie:** con ipotesi sui ricavi, costi, e profitti netti nei primi tre anni di operatività.

**Indicatori di rischio:** stime dei livelli di rischio legati a prestiti non performanti (NPL), esposizioni di mercato, e rischi operativi.

**Margini di sicurezza:** la banca deve dimostrare di avere margini di capitale sufficienti per far fronte a eventuali perdite inattese.

In questa fase, la Banca d'Italia può richiedere chiarimenti o integrazioni, se ritiene che le previsioni non siano sufficientemente dettagliate o realistiche.

## **Contenuto del programma di attività (fonte: Banca d'Italia Circolare 285)**

Gli amministratori della banca predispongono un programma per l'attività iniziale del nuovo soggetto. Il documento contiene almeno le seguenti informazioni.

### **1.1 Descrizione delle linee di sviluppo dell'operatività Il documento indica gli obiettivi di sviluppo, le attività programmate e le strategie funzionali alla loro realizzazione.**

In particolare, descrive:

- le finalità e gli obiettivi di sviluppo dell'iniziativa (“mission e obiettivi aziendali”);
- il livello di rischio tollerato (“tolleranza al rischio” o “appetito per il rischio”);
- le caratteristiche dell'operatività che si intende avviare (ad esempio: tipologia dei finanziamenti, altre attività che verrebbero svolte, tipologia di clientela servita) (“attività”);
  - l'area geografica e il mercato di riferimento in cui la nuova banca intende operare nonché il posizionamento, incluse le quote di mercato attese (“mercato di riferimento e posizionamento”);
  - i canali di distribuzione utilizzati (“rete”).

## **1.2 Previsioni sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale Con riferimento a ciascuno dei primi tre esercizi, il documento contiene:**

- le previsioni sull'andamento dei volumi di attività, articolate – ove rilevante – per aree geografiche/mercati, tipologia di attività, classi di clientela, canali distributivi;
- l'evoluzione qualitativa e quantitativa del portafoglio crediti e le relative previsioni di svalutazione, tenuto conto della rischiosità media delle aree geografiche/mercati di insediamento e delle classi di clientela servite;
- la struttura e lo sviluppo dei costi e dei ricavi, per l'intera banca e per ogni succursale che essa intende aprire nel primo triennio;
- i costi di distribuzione dei prodotti e la politica di determinazione dei prezzi;
- gli investimenti programmati e le relative coperture finanziarie;
- i prospetti previsionali relativi allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario. Il documento contiene, inoltre, un'analisi della sostenibilità patrimoniale del programma di attività; in tale ambito sono predisposti, per il primo triennio di attività, prospetti contenenti:

— la composizione e l’evoluzione dei fondi propri;  
— il calcolo dei requisiti minimi obbligatori, con evidenza delle attività ponderate per il rischio;  
— la stima del fabbisogno patrimoniale a fronte dei rischi rilevanti sottoposti a valutazione nell’ambito del processo interno di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP); — il calcolo della riserva di conservazione del capitale e, se previste, della riserva di capitale anticiclica e della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico. Al fine della corretta stima dei fabbisogni patrimoniali, si tiene conto della mappatura dei rischi e dei presidi organizzativi e di controllo dei rischi illustrati nella relazione sulla struttura organizzativa (cfr. Allegato A).

Il documento prefigura anche scenari avversi rispetto alle ipotesi di base formulate e descrive i relativi impatti economici e patrimoniali, rappresentandone gli effetti sui profili prudenziali; in tale ambito, sono individuate le azioni di rafforzamento patrimoniale necessarie, con la stima dei relativi oneri.

### **1.3 Relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa**

Il documento contiene una relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa, sulla base dello schema previsto nell’Allegato A. La relazione è accompagnata dai regolamenti relativi ai principali processi aziendali (es. regolamento interno, credito, finanza, ecc.).

### **ESEMPIO**

## Requisiti di idoneità

A seguito delle recenti crisi bancarie, spesso legate anche a carenze nella governance delle banche, nel 2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha indetto una Consultazione pubblica concernente lo schema di decreto ministeriale recante il regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositi.

Sono coinvolti tutti gli incarichi presso il CdA, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione, il collegio sindacale, oltre che l'incarico di direttore generale (sono in ogni caso soggetti a verifica anche i requisiti delle cosiddette funzioni fondamentali (audit, risk e compliance)).

## Vincoli per la struttura proprietaria

Vi è il rischio che la banca sia controllata da soggetti in **conflitto di interessi** (o comunque con interessi diversi) con gli interessi istituzionali della banca.

Allora la partecipazione al capitale delle banche è soggetta a **vincoli normativi** e a regime autorizzativo → le autorità di controllo preposte alla tutela della stabilità della banca devono salvaguardare l'autonomia e la separatezza di quest'ultima rispetto agli interessi in conflitto.

**Art.19 TUB: autorizzazione** preventiva (o successiva revoca dell'autorizzazione) per l'acquisizione diretta o indiretta di partecipazioni che comportino:

- il controllo;
- un'influenza notevole;
- una quota comunque pari o superiore al 10% del capitale.

La Banca d'Italia deve accertare che gli azionisti possiedano i requisiti atti a garantire la sana e prudente gestione della banca.

## **Art. 19 TUB**

### **Autorizzazioni**

((

*1. Sono soggette ad autorizzazione preventiva:*

*a) l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano la possibilità di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute;*

*b) le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa;*

*c) l'acquisizione in una società che detiene le partecipazioni indicate alla lettera a):*

*1) del controllo;*

*2) di una quota dei diritti di voto o del capitale, quando, per effetto dell'acquisizione, è integrato uno dei casi indicati nell'articolo 22, comma 1, lettera b);*

*d) l'acquisizione a qualsiasi titolo, in assenza di acquisti di partecipazioni, anche per il tramite di un contratto con la banca o di una clausola del suo statuto, del controllo o dell'influenza notevole sulla banca, o di una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.*

. »

# Banca universale

La banca svolge oggi attività bancaria **senza vincoli temporali**, collegando operazioni di deposito e prestito (intermediazione creditizia), con quelle in **titoli** (intermediazione mobiliare), inclusa l'assunzione diretta di partecipazioni in altre imprese (bancarie e non).

Quindi la banca, escluse alcune attività che sono **riserva di legge** (gestione dei fondi comuni di investimento, assicurazione), possono esercitare direttamente ogni altra attività finanziaria, rispettandone la relativa disciplina.

Oltre all'attività bancaria, le banche possono esercitare, direttamente o indirettamente tramite controllate del gruppo:

- le altre attività finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento,
- attività connesse e strumentali.

# Banca universale

Il TUB ha consentito la despecializzazione istituzionale, operativa e temporale  $\Rightarrow$  da banca specializzata a banca universale, che svolge attività bancaria in senso stretto, ogni altra attività finanziaria e attività connesse e strumentali.

## **Elenco attività ammesse al mutuo riconoscimento (art 1, comma 2):**

- raccolta di depositi o altri fondi con obbligo di restituzione
- prestiti (incluso credito al consumo, factoring...)
- leasing finanziario
- prestazione di servizi di pagamento
- emissione e gestione di mezzi di pagamento
- rilascio di garanzie e impegni di firma
- operazioni, per conto proprio o della clientela, in strumenti finanziari, valori mobiliari, cambi, contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse...
- partecipazioni alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi
- consulenza alle imprese su struttura finanziaria, strategia industriale...
- gestione o consulenza nella gestione dei patrimoni
- custodia e amministrazione di valori mobiliari
- Servizi di informazione commerciale
- locazione di cassette di sicurezza, altre attività...

# Gruppo bancario

TUB art.60, il **gruppo bancario** è composto alternativamente da:

- banca italiana capogruppo e società bancarie, finanziarie e strumentali controllate;
- società finanziaria capogruppo e **società bancarie, finanziarie e strumentali controllate**, quando nel gruppo ha rilevanza la componente bancaria.

TUB art. 59 specifica i concetti di società finanziarie e strumentali:

- le **società finanziarie** esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, una o più attività ammesse al mutuo riconoscimento (esclusa la raccolta di fondi con obbligo di restituzione, che è riservata alle banche);
- le **società strumentali** esercitano in via esclusiva o prevalente attività ausiliarie alle attività del gruppo (ad es. gestione di immobili o dei sistemi informatici);

TUB art.61 definisce l'azienda **capogruppo** che deve avere le due seguenti caratteristiche:

- italiana;
- autonoma da qualsiasi altra persona giuridica controllante.

## Gruppo bancario

Le istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia precisano che nel gruppo deve realizzarsi un *disegno imprenditoriale unitario a direzione strategica accentrata*.

La capogruppo è referente della BdI/BCE ai fini della **vigilanza consolidata**.

**Infatti la capogruppo deve esercitare attività di coordinamento, controllo strategico e gestionale nell'interesse della stabilità del gruppo.**

## Banca universale o gruppo bancario?

Dopo la deregolamentazione del sistema bancario, l'intermediazione finanziaria, cioè l'attività bancaria e le altre attività finanziarie, può essere esercitata secondo due modelli istituzionali:

**banca universale:** esercita **direttamente** tutte le attività che ha deciso di svolgere (si può anche avere specializzazione "vocazionale");

**gruppo bancario:** unico soggetto economico che svolge le attività mediante **aziende giuridicamente separate**, ma coordinate in un disegno imprenditoriale unitario.

Tuttavia le due scelte non sono equivalenti, perché il livello di **diversificazione raggiungibile dal gruppo è maggiore**, poiché può comprendere il controllo di società esercenti attività protette da riserve di legge (SGR, SICAV, fondi pensione, assicurazioni) sottoposte a ordinamenti diversi.

La disciplina sui conglomerati è comunque in continua evoluzione.

# D.Lgs. N. 58 del 25/02/1998 - TUF

Il **Testo Unico della Finanza** (TUF), introdotto con il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, è uno strumento normativo che disciplina i mercati finanziari italiani, gli intermediari e le attività di gestione del risparmio, nonché la tutela degli investitori. Sebbene sia specificamente orientato al settore finanziario e non esclusivamente a quello bancario, presenta numerosi punti di contatto con l'esercizio dell'attività bancaria, soprattutto per quanto riguarda l'intermediazione finanziaria e la raccolta del risparmio.

## **Principali punti di vicinanza con l'attività bancaria**

- 1. Attività di intermediazione finanziaria:** Le banche svolgono un ruolo cruciale come intermediari sui mercati finanziari, che rappresenta uno degli ambiti disciplinati dal TUF. L'intermediazione bancaria include operazioni di collocamento, negoziazione e gestione dei titoli, che rientrano anche nell'ambito del TUF. In questo senso, il quadro normativo del TUF si applica direttamente alle banche quando operano come intermediari finanziari.
- 2. Servizi di investimento:** Il TUF stabilisce norme stringenti sui servizi di investimento, che possono essere forniti sia da istituti bancari sia da altri intermediari autorizzati. Le banche, dunque, sono regolate anche dal TUF quando offrono servizi come la consulenza finanziaria, la gestione di portafogli o l'esecuzione di ordini per conto dei clienti.
- 3. Raccolta del risparmio e gestione collettiva:** L'attività bancaria ha come funzione centrale la raccolta del risparmio, così come disciplinata dal Testo Unico Bancario (TUB). Tuttavia, il TUF regola gli strumenti finanziari e le modalità di investimento di tali risparmi, attraverso la normativa sugli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), come i fondi comuni e le società di investimento a capitale variabile (SICAV), strumenti spesso gestiti da gruppi bancari.
- 4. Vigilanza e tutela degli investitori:** Le banche sono soggette a un regime di vigilanza specifico sia dalla Banca d'Italia che dalla Consob. Il TUF regola in modo puntuale le attività di vigilanza da parte della Consob per garantire la trasparenza e la correttezza nelle attività finanziarie, molte delle quali vedono coinvolte direttamente le banche. La necessità di tutelare i risparmiatori e gli investitori implica un controllo costante sull'attività delle banche quando esse operano nei mercati finanziari.

# Altre norme di riferimento dell'attività bancaria

## 1. Normativa sulla trasparenza contrattuale

La trasparenza contrattuale è regolata dal **Testo Unico Bancario (TUB)** e prevede che le banche forniscano ai clienti informazioni chiare, complete e comprensibili sui prodotti e servizi offerti. Gli obblighi principali includono:

**Fornitura di documenti informativi:** Le banche devono consegnare ai clienti documenti come fogli informativi che descrivano in modo dettagliato le caratteristiche dei prodotti, i rischi associati e i costi.

**Preventiva comunicazione delle condizioni contrattuali:** Prima della firma, i clienti devono essere informati su tassi di interesse, commissioni e altre clausole significative.

**Obbligo di trasparenza nelle comunicazioni periodiche:** Le banche devono inviare estratti conto periodici che riportino in modo chiaro movimenti e spese.

## 2. Normativa antiriciclaggio

La disciplina antiriciclaggio in Italia si basa sul **D.Lgs. 231/2007**, in attuazione della normativa europea, e impone obblighi di:

**Adeguate verifica della clientela:** Le banche devono identificare i clienti, monitorare le operazioni e conservare i dati per un periodo minimo di 10 anni.

**Segnalazione di operazioni sospette:** Le banche sono tenute a segnalare alla **Unità di Informazione Finanziaria (UIF)** della Banca d'Italia qualsiasi operazione che possa sembrare legata a riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

**Formazione del personale:** È obbligatoria la formazione continua del personale bancario per riconoscere operazioni sospette.

### 3. Normativa sull'usura

La **Legge 108/1996** disciplina il reato di usura e stabilisce il **tasso soglia** oltre il quale gli interessi applicati ai finanziamenti sono considerati usurari. Le banche devono rispettare le seguenti regole:

**Tasso soglia trimestrale:** La Banca d'Italia pubblica ogni trimestre i tassi medi applicati per categoria di finanziamento, aumentati di un margine stabilito. Gli interessi che superano questi tassi sono considerati usurari.

**Sanzioni severe:** Se una banca applica tassi usurari, il contratto è nullo e il cliente può ottenere la restituzione delle somme pagate in eccesso, oltre a risarcimenti danni e presupposti per una azione di natura penale.

#### **4. Disciplina anti-trust**

La disciplina antitrust è regolata dal **D.Lgs. 287/1990**, che attua la normativa europea. In ambito bancario, si applica per:

**Controllo delle fusioni e acquisizioni:** La Banca d'Italia e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) verificano che le operazioni di fusione o acquisizione tra banche non creino posizioni dominanti che riducano la concorrenza.

**Divieto di accordi anticoncorrenziali:** Sono vietati accordi tra banche che limitino la concorrenza, come cartelli sui prezzi o la ripartizione dei mercati.

**Abuso di posizione dominante:** Le banche non possono sfruttare una posizione di forza sul mercato per limitare la concorrenza o danneggiare i consumatori, per esempio imponendo condizioni contrattuali svantaggiose.

**Organizzazione della banca:**

**FORMA SOCIETARIA**

# Organizzazione formale: forma societaria

## FORMA SOCIETARIA:

SOCIETA' PER AZIONI

SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI A RESPONSABILITA' LIMITATA

- banca popolare
- banca di credito cooperativo (ex Cassa Rurale)

## ELEMENTI SU CUI E' FONDATA LA SCELTA:

dimensione del capitale

numero dei soci

grado di concentrazione del capitale

obiettivi della compagine societaria

	<b>S.P.A</b>	<b>S.C.A.R.L</b>
Dimensione del capitale	<b>ELEVATA</b>	<b>RELATIVAMENTE LIMITATA</b>
Numero dei soci	<b>Anche BASSO</b>	<b>ELEVATO</b>
Grado di concentrazione del capitale	<b>Anche ELEVATO</b>	<b>BASSO</b>
Obiettivi della compagine	<b>PROFITTO</b>	<b>MUTUALITA', LOCALISMO</b>

Tra le due tipologie di banche vi è stata recentemente una forte attenuazione delle differenze storiche.

- **Esempi di statuti e normativa di diritto societario applicata – relazione sul governo societario:**

**Intesa San Paolo S.P.A.**

**Banca ifis S.P.A.**

**Banca Popolare del Lazio**

**BCC di Pordenone**

## Banche popolari

### Caratteristiche:

- nelle assemblee ogni socio ha un voto, a prescindere dal numero di azioni possedute (nelle S.p.A. vige la regola che il socio ha diritto a tanti voti quante sono le azioni possedute);
- dominate dall'aspetto personale: il principio **"una testa, un voto"** sancisce la supremazia del socio, in quanto persona, sul capitale. Favorisce l'azionariato diffuso e processi democratici di decisione e partecipazione;
- nessuno può detenere azioni in misura superiore allo 0,50% del capitale sociale, eccetto gli OICR (fondi comuni e Sicav);
- numero minimo di soci: 200;
- devono destinare almeno il 10% degli utili netti annui a riserva legale. La quota non destinata a riserva legale, né ad altre riserve, né ai soci, è destinata in beneficenza o assistenza.

## **Banche di Credito Cooperativo (BCC)**

### **Caratteristiche:**

- devono erogare il credito prevalentemente a favore dei soci.
- devono risiedere oppure operare con continuità nel territorio di competenza; il 95% dei prestiti deve essere erogato nella propria zona di operatività;
- sono solitamente banche di piccola o piccolissima dimensione;
- il numero dei soci non può essere inferiore a un minimo (500 dopo la riforma);
- nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi 100.000€;
- nelle assemblee ogni socio ha un voto, a prescindere dal numero di azioni possedute;
- devono destinare almeno il 70% degli utili netti annui a riserva indivisibile;
- una quota di utili annui va a fondi mutualistici per la cooperazione; il resto a fini di beneficenza o mutualità;
- vincolo sulle riserve: non divisibili fra i soci né durante la vita della società né in caso di trasformazione o liquidazione (devoluzione a Fondi mutualistici per la cooperazione).

# Riforma delle Popolari

Il 24 marzo 2015 viene approvata in Parlamento la riforma delle Banche Popolari (legge 33/2015).

## **Banche popolari: soglia 8 miliardi**

Le banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro devono trasformarsi in Società per azioni. Nel caso in cui l'istituto sia capogruppo di un gruppo bancario, la soglia verrà determinata a livello consolidato. Se una banca supera la soglia limite, ha tempo un anno per ridurre l'attivo o deliberare la trasformazione in SpA.

## Pareri favorevoli

Rafforzamento del  
patrimonio delle  
banche

Adattamento della  
governance delle  
banche popolari con  
la prassi ordinaria

Preservazione della  
vocazione territoriale  
delle banche popolari

## Pareri Contrari

Sfavorevoli al  
cambiamento del  
diritto di Decisione

Agevolazione per gli  
investitori stranieri

Paura di conseguenze  
negative sul risparmio  
nazionale e credito per  
le famiglie

# Riforma delle Popolari

Con la trasformazione in SPA viene meno il voto capitario che prevede che ciascun socio, a prescindere dalle azioni detenute, dispone di un solo voto.

## **Implicazioni della perdita del voto capitario:**

**Maggiore influenza dei grandi investitori:** Con la trasformazione in S.p.A., gli investitori che detengono una quota significativa del capitale hanno un maggiore potere decisionale, riducendo la natura democratica della governance.

**Possibile riduzione del legame con il territorio:** L'eliminazione del voto capitario potrebbe portare a una diminuzione dell'influenza dei soci locali e delle comunità di riferimento nella gestione delle banche, rendendole più simili a banche commerciali tradizionali.

**Aumento della competitività:** L'adozione di un sistema di governance più flessibile e aperto agli investitori esterni ha migliorato la capacità delle ex banche popolari di attrarre capitali e competere su scala nazionale e internazionale.

# Riforma delle BCC

Riforma del credito cooperativo introdotta con il decreto-legge n. 18 del 2016 - e successivamente emendata.

## Motivi:

- Crisi economico-finanziaria: meno crediti e più sofferenze → indebolimento patrimoniale.
- Scarsa capacità di capitalizzarsi per contenute dimensioni, elevata frammentazione del comparto, vincoli connaturati alla forma cooperativa (voto capitario e limiti al possesso azionario).
- Evoluzione della regolamentazione, con preclusione dell'uso di fondi di garanzia dei depositanti → rischio liquidazione con costi sociali elevati (costi di assicurazione dei depositi e riduzione dei crediti).
- Progresso tecnologico: canali di distribuzione alternativi che richiedono investimenti in tecnologie e razionalizzazione della rete distributiva → necessità di economie di scala.
- Ambito locale → ridotta possibilità di diversificazione del rischio e conflitti di interesse/condizionamenti locali nell'allocazione del credito.
- Debolezze nella «governance».

# Riforma delle BCC

Istituzione del “gruppo bancario cooperativo” (art 37-bis del TUB) con capogruppo con un patrimonio netto di almeno 1 miliardo, BCC affiliate attraverso un “contratto di coesione” e altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo.

La riforma delle Banche di Credito Cooperativo (BCC) è stata introdotta con la legge 8 aprile 2016, n. 49 e ha rappresentato un cambiamento profondo nel funzionamento delle BCC in Italia. L'obiettivo principale della riforma era rafforzare la stabilità del sistema bancario cooperativo, migliorando la governance e garantendo una maggiore capacità di competere sul mercato, pur mantenendo la natura mutualistica delle BCC.

Principali elementi della riforma delle BCC:

## 1. Obbligo di adesione a un gruppo bancario cooperativo

Una delle principali novità della riforma è l'obbligo per tutte le BCC italiane di aderire a un gruppo bancario cooperativo. Le BCC, pur mantenendo la loro autonomia operativa su base locale, sono ora obbligate a far parte di un gruppo unico che esercita funzioni di direzione e coordinamento. I principali gruppi bancari cooperativi nati dalla riforma sono:

- Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (uno dei più grandi in Italia per numero di BCC aderenti).
- Il Gruppo Cassa Centrale Banca.
- Un terzo gruppo, la Federazione Raiffeisen, opera in Alto Adige ed è autonomo rispetto agli altri due gruppi nazionali.

## **2. Capogruppo e controllo**

Ogni gruppo bancario cooperativo è guidato da una capogruppo, che è responsabile della supervisione delle banche affiliate. La capogruppo esercita funzioni di controllo e indirizzo strategico su tutte le BCC che fanno parte del gruppo.

Le BCC mantengono una certa autonomia operativa, ma devono rispettare le direttive e i parametri di rischio imposti dalla capogruppo, con l'obiettivo di garantire la solidità complessiva del gruppo e prevenire crisi individuali che potrebbero avere effetti sistemici

## **3. Adeguamento ai requisiti patrimoniali**

La riforma ha introdotto un rafforzamento patrimoniale delle BCC, grazie alla creazione di un gruppo bancario cooperativo dotato di risorse comuni e una gestione centralizzata del capitale. Ciò ha permesso alle BCC di affrontare meglio le sfide dei mercati finanziari e di migliorare la loro capacità di resistere a eventuali crisi economiche.

Le BCC devono rispettare i requisiti patrimoniali e di solidità previsti dalle normative europee (Basilea III), e la capogruppo è responsabile del monitoraggio di questi parametri per tutte le banche affiliate.

## Riforma delle BCC

- A tutela della **mutualità**, viene confermato che ciascuna BCC opera prevalentemente con i soci e nell'ambito territoriale di competenza, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, e che il rispetto di tali regole costituisce condizione per la qualifica della BCC come cooperativa a mutualità prevalente anche ai fini della disciplina fiscale di agevolazione.
- A seguito della riforma si sono creati tre gruppi bancari cooperativi: il primo è guidato da Iccrea, il secondo è guidato dalla Cassa Centrale Banca, il terzo collega le altoatesine nel polo Raiffeisen.
- Per approfondire si veda: <http://cisiamobcc.it/riforma/la-riforma-delle-bcc-spiegata-punto-per-punto/>

# LA VIGILANZA BANCARIA

## Differenze tra Vigilanza Informativa, Regolamentare e Ispettiva Secondo il Testo Unico Bancario (TUB)

Il **Testo Unico Bancario (TUB)** stabilisce i fondamenti normativi per il funzionamento e la supervisione delle banche in Italia. Nell'ambito della vigilanza sul sistema bancario, le attività della **Banca d'Italia** si articolano in tre principali categorie: **vigilanza informativa (art. 51)**, **vigilanza regolamentare (art. 53)** e **vigilanza ispettiva (art. 54)**. Ognuna di queste forme di controllo ha scopi e modalità di esecuzione specifici, ma tutte mirano a garantire la stabilità, l'efficienza e la trasparenza delle banche.

### 1. Vigilanza Informativa

La **vigilanza informativa** è una forma di controllo esercitata dalla Banca d'Italia basata sulla raccolta e l'analisi dei dati e delle informazioni che gli intermediari bancari e finanziari devono fornire periodicamente.

#### 1.1. Scopo

Il principale obiettivo della vigilanza informativa è monitorare in maniera continua lo stato di salute delle banche attraverso l'analisi di una vasta gamma di informazioni finanziarie, patrimoniali e operative. Queste informazioni includono:

Bilanci e conti economici periodici.

Dati relativi all'esposizione al rischio, ai livelli di capitalizzazione e agli indicatori di liquidità.

Operazioni di prestito, gestione dei fondi e operazioni con la clientela.

#### 1.2. Modalità Operativa

Gli intermediari bancari sono tenuti a presentare rapporti periodici su:

**Patrimonio di vigilanza:** che include informazioni sul capitale regolamentare e sulla sua adeguatezza rispetto ai rischi.

**Rendiconti finanziari:** come bilanci trimestrali, semestrali e annuali.

**Operazioni di rischio:** comprese le esposizioni verso specifici settori economici o categorie di clienti.

La Banca d'Italia utilizza questi dati per costruire modelli di monitoraggio continuo, valutando la capacità delle banche di resistere a eventuali stress finanziari e di operare in modo prudente.

## 2. Vigilanza Regolamentare

La **vigilanza regolamentare** riguarda la definizione di regole e normative che le banche devono rispettare per operare nel sistema finanziario italiano. Questa forma di vigilanza si concentra sull'emanazione di regolamenti prudenziali, normative sulla governance, e requisiti patrimoniali che le banche devono soddisfare.

### 2.1. Scopo

L'obiettivo della vigilanza regolamentare è quello di stabilire un quadro normativo uniforme che garantisca la stabilità del sistema bancario, riducendo i rischi sistemici e promuovendo il comportamento responsabile delle banche. Le principali aree normative includono:

**Adeguatezza patrimoniale:** La Banca d'Italia stabilisce i requisiti minimi di capitale che le banche devono detenere per far fronte ai rischi operativi, di credito e di mercato, in linea con gli accordi internazionali di Basilea (*vedi allegato ICAAP e informativa al Pubblico Pillar III*).

**Governance e controllo interno:** Le banche devono adottare strutture di governance adeguate, con consigli di amministrazione competenti e sistemi di controllo interni efficaci.

**Trasparenza e condotta verso i clienti:** Le normative prevedono obblighi di trasparenza nelle relazioni con i clienti e misure per prevenire comportamenti scorretti.

### 2.2. Modalità Operativa

La Banca d'Italia emana disposizioni regolamentari attraverso:

**Circolari e istruzioni di vigilanza:** Documenti che precisano in dettaglio gli standard operativi e i requisiti prudenziali.

**Linee guida e regolamenti comunitari:** Normative che recepiscono e implementano direttive e regolamenti dell'Unione Europea, come il **CRR** e la **CRD IV**.

**Orientamenti su specifiche materie:** come la gestione dei rischi o l'informativa sui prodotti bancari.

### 3. Vigilanza Ispettiva

La **vigilanza ispettiva** si basa su verifiche dirette condotte dalla Banca d'Italia all'interno delle banche stesse. Si tratta di ispezioni sul campo volte a verificare la corretta applicazione delle normative e la sana gestione dell'istituto.

#### 3.1. Scopo

La vigilanza ispettiva ha l'obiettivo di:

- Valutare la situazione patrimoniale, finanziaria e operativa della banca.
- Verificare la qualità dei processi di gestione del rischio e dei sistemi di controllo interno.
- Assicurarci che la banca rispetti le disposizioni regolamentari e i principi di sana e prudente gestione.

#### 3.2. Modalità Operativa

Le ispezioni possono essere di due tipi:

- **Ispezioni ordinarie:** pianificate a cadenza regolare, mirano a valutare lo stato di salute generale della banca, esaminando aspetti come la capitalizzazione, i rischi di credito e la qualità degli attivi.
- **Ispezioni straordinarie:** condotte in risposta a segnalazioni o a situazioni di criticità che emergono dai rapporti informativi. Possono essere orientate a indagare su specifici settori operativi o a verificare la conformità a determinate normative.

Durante un'ispezione, la Banca d'Italia esamina documenti interni, interroga i dirigenti e i responsabili delle varie aree operative, e valuta i sistemi di gestione del rischio. In seguito all'ispezione, viene redatto un rapporto che riassume le conclusioni e, se necessario, richiede misure correttive.

# Conclusione

In sintesi, le tre forme di vigilanza previste dal **TUB** lavorano in sinergia per assicurare il corretto funzionamento del sistema bancario italiano:

**Vigilanza informativa:** basata sull'analisi dei dati trasmessi dalle banche.

**Vigilanza regolamentare:** volta a stabilire le regole del gioco per il settore.

**Vigilanza ispettiva:** effettuata attraverso verifiche dirette sul campo per controllare l'aderenza delle banche alle normative e la qualità della gestione operativa.

Questo sistema di vigilanza multilivello permette alla Banca d'Italia di monitorare costantemente l'attività delle banche e di intervenire rapidamente in caso di necessità, garantendo così la stabilità e l'integrità del sistema bancario nazionale.

# **I principi di Basilea e i requisiti di capitale – RAF e Processo ICAAP**

*Vedere files forniti quale allegato*

# **Organizzazione della banca**

# Specializzazione VS diversificazione

(Con qualche eccezione) la stessa attività di intermediazione è svolta da intermediari diversi e lo stesso intermediario svolge più attività. → esistono sia intermediari specializzati che intermediari multifunzionali.

L'intermediario principe è la banca che è un intermediario diversificato.

La specializzazione, se c'è, è legata all'imposizione da parte degli ordinamenti normativi e anche in questi casi le scelte organizzative degli intermediari tendono ad aggirare le barriere normative.

Questo contraddice il principio di specializzazione produttiva con conseguente divisione del lavoro che porta ad economie di specializzazione dovute alla ripetizione del processo produttivo con conseguente crescente produttività e miglioramento della qualità del prodotto legate a economie di apprendimento, razionalizzazione di fattori produttivi...

## Perché diversificare?

La specializzazione è fondamentale quando i prodotti hanno funzioni diverse e sono venduti su mercati indipendenti.

Per gli intermediari esistono combinazioni prodotto-mercato-tecnologia che presentano relazioni:

- fra prodotti diversi ci sono relazioni di sostituibilità o complementarietà in termini di bisogni soddisfatti;
- non ci sono relazioni biunivoche tra prodotti e mercati: ogni prodotto è destinato a più segmenti di clienti e ogni segmento di clientela usa più prodotti [**utenza congiunta**];
- le risorse impiegate (know-how, tecnologia...) nei processi produttivi e distributivi sono spesso comuni [**produzione congiunta**] → economie di scopo e di scala.

Quando vi sono **fattori di correlazione**, la **diversificazione può divenire conveniente**.

## Opportunità di utenza congiunta

E' l'opportunità legata al fatto che segmenti di clienti utilizzino contemporaneamente più strumenti.

Questo rende la relazione tra cliente e banca più complessa e quindi più stabile perché aumenta gli **switching cost** e diminuisce i costi di transazione rispetto ad una utenza frazionata su più intermediari.

Questo porta a poter applicare politiche di prezzo meno competitive.

E, soprattutto, la più ampia gamma di strumenti offerti e la maggiore stabilità della relazione riducono la variabilità del risultato economico e stabilizzano le quote di mercato.

## **Diversificare e specializzare: modello organizzativo**

Diversificare non esclude totalmente i vantaggi della specializzazione che porta a sua volta vantaggi di costo (differenti da quelli visti nella slide precedente).

Inoltre, la convenienza a diversificare diminuisce con l'aumento dei costi organizzativi (costi di transazione interni, costi di controllo, costi di governo della complessità...).

Il modello organizzativo può cercare di specializzare le varie attività, mettendo in comune i fattori produttivi condivisibili.

→ il modello organizzativo è uno dei problemi più importanti e difficili da affrontare.

## **Organizzazione formale: struttura unitaria o complessa**

Come già detto, il TUB ha ampliato le possibilità operative delle banche, le quali sono spesso passate dalla banca specializzata alla banca universale o al gruppo bancario:

- **BANCA UNIVERSALE:** soggetto unico che incorpora tutte le attività effettuate.
- **GRUPPO BANCARIO:** struttura societaria plurisoggettiva in cui l'azienda capogruppo affida a società controllate (aziende prodotto) lo svolgimento di funzioni produttive specifiche.

## Ampliamento possibilità operative

L'ordinamento attuale fa spazio all'intermediazione mobiliare, con le attività di **corporate e investment banking**, infatti le banche sono abilitate a svolgere intermediazione mobiliare:

- di mercato primario (collocamento...),
- di mercato secondario (negoziazione...),
- di merchant banking (assunzione di partecipazioni azionarie),
- attività di servizi non di credito connesse.

Altri intermediari, abilitati, possono svolgere attività di intermediazione mobiliare.

Però, in Italia non esiste una figura specializzata che faccia corporate e investment banking → le banche assumono un ruolo centrale in questo ambito.

# Ampliamento possibilità operative: corporate finance

Sul mercato primario, servizi a chi emette titoli azionari o obbligazionari:

- servizi di originating (studio di fattibilità dell'emissione, tempistica e modalità di collocamento titoli, Pricing di emissione, organizzazione di prestiti sindacati in pool per il collocamento degli stessi titoli sui Mercati...);
- servizi di underwriting (garanzia del buon fine del collocamento);
- servizi di placement (la distribuzione dei titoli emessi tra i sottoscrittori pubblici attraverso gli Istituti di Credito tradizionali, e privati attraverso sottoscrizioni dirette da parte di nostri Investitori).

Nelle operazioni di finanza straordinaria:

- consulenza per M&A (ricerca del target, due diligence sui conti aziendali, determinazione del prezzo, gestione della fase post-acquisizione, operazioni di leverage buy-out...);
- consulenza a imprese in crisi o ristrutturazione;
- altri servizi di consulenza (da piani finanziari a assetti azionari a sistemi di corporate governance).

Assunzione di partecipazioni di capitale (merchant bank), sia direttamente che tramite veicoli di investimento. Detenzione per 3-7 anni e poi rivendita o quotazione.

- Una nicchia è il venture capital svolto tramite fondi chiusi specializzati per investire in imprese neonate o ad alto rischio.

# **Ampliamento possibilità operative: capital markets e asset management**

## **Attività sul mercato dei capitali:**

- **Brokerage:** l'attività di brokerage consiste nell'intermediazione tra i compratori e i venditori di strumenti finanziari, come azioni, obbligazioni, e derivati. La banca agisce come intermediario, eseguendo ordini per conto dei suoi clienti e guadagnando una commissione per ogni transazione. In questa attività, la banca non prende posizione di rischio su titoli o prodotti finanziari, ma facilita semplicemente l'incontro tra domanda e offerta. I clienti che possono usufruire del brokerage sono sia privati che istituzionali.
- **Dealing:** si riferisce alla negoziazione di strumenti finanziari in cui la banca agisce per conto proprio, prendendo posizioni dirette su mercati finanziari. La banca compra e vende titoli per il proprio portafoglio, con l'obiettivo di trarre profitto dalle variazioni di prezzo. L'attività di dealing comporta rischi maggiori rispetto al brokerage, poiché la banca si espone alle fluttuazioni del mercato. Essa svolge un ruolo attivo nella negoziazione, assumendo posizioni su prodotti come titoli di Stato, derivati, valute, etc. È un'attività regolamentata e soggetta a restrizioni precise per evitare che una banca assuma troppi rischi.

**Cash management (netting, ma anche gestione dei rischi tramite derivati):** si focalizza sulla gestione della tesoreria e dei flussi di cassa di un'azienda o gruppo di aziende. La banca offre servizi per ottimizzare la gestione dei flussi monetari, tra cui servizi di netting (compensazione tra i pagamenti e gli incassi all'interno di un gruppo), oltre che strumenti per la gestione dei rischi finanziari. Un aspetto importante di questa attività è la gestione dei rischi tramite derivati. Le banche possono offrire prodotti derivati, come swap su tassi di interesse o valute, che consentono alle aziende di proteggersi da rischi legati a tassi di cambio, tassi di interesse, o fluttuazioni di materie prime. Il Cash management include anche la pianificazione dei flussi di cassa e l'ottimizzazione della liquidità per ridurre i costi di finanziamento e migliorare la redditività aziendale.

**Attività di asset management (gestione patrimoniale, consulenza a fondi pensione e investitori istituzionali).**

## **Ampliamento possibilità operative: credito**

Organizzazione di operazioni solitamente finanziate da altri soggetti (tipicamente banche commerciali):

- financial advisory per organizzare sindacati di prestito;
- consulenza alle aziende nello studio di fattibilità, nella ricerca di fondi, nella negoziazione delle linee di credito. In caso di grandi progetti si parla di *project finance*.

## Attività riservate

Divieto di svolgimento diretto da parte della banca di:

- gestione collettiva di patrimoni
- attività assicurativa

Il perimetro del gruppo è quindi più vasto di quello della B.U.

La B.U. va vista come un modello teorico.

In genere, le banche si avvalgono di partecipate (anche per attività che possono svolgere) come:

- società di leasing
- società di factoring
- società di credito al consumo
- SIM (negoziazione e gestione individuale)
- SGR (gestione individuale e collettiva)

## **Banche piccole: soluzione ibrida**

- SVOLGIMENTO IN PROPRIO DI ATTIVITA' TRADIZIONALI
- UTILIZZO DI SOCIETA' SPECIALIZZATE PARTECIPATE (PER QUOTE RIDOTTE)
- DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI BANCHE PIU' GRANDI

Scelta tra «make» e «buy».

# Banca universale VS gruppo bancario

Tra gli estremi di B.U. e gruppo non esiste soluzione di continuità: la scelta di quali e quante attività internalizzare/esternalizzare è legata all'integrabilità delle attività e alle scelte di assetto organizzativo.

Il modello istituzionale è definito da:

- natura e integrazione dei processi produttivi (combinazione prodotto-mercato-tecnologia);
- assetto giuridico (vedi sezione precedente);
- assetto organizzativo interno (vedi slide successive).

# Banca universale VS gruppo bancario

I meccanismi di coordinamento decisionale ed esecutivo sono però sostanzialmente diversi:

- la B.U. è un unico soggetto con governo e coordinamento gerarchico;
- il gruppo ha più soggetti che, per quanto subordinati alla gestione strategica unitaria della capogruppo, negoziano, poiché ogni azienda è un soggetto giuridico con piena responsabilità verso terzi (creditori, azionisti diversi dalla capogruppo...).

# **Organizzazione interna**

Concerne l'organizzazione di tutte le funzioni aziendali:

## **TIPICHE**

- Raccolta
- Investimento
- Gestione liquidità e tesoreria

## **DI SUPPORTO**

- pianificazione e controllo
- promozione e sviluppo
- controllo ispettivo
- rilevazione informazioni
- gestione risorse umane e materiali

## Organizzazione interna

L'organizzazione interna può suddividersi:

- per funzioni operative: tesoreria, crediti, titoli, marketing...
- per divisioni: corporate, private, international... (cioè per aree d'affari).

Altra scelta organizzativa è legata alla scelta di accentramento /decentramento delle decisioni e delle responsabilità (programmazione e controllo).

L'organizzazione divisionale è solitamente associata ad un più elevato decentramento decisionale e viceversa la funzionale.

Tali scelte sono legate a quanti e quali prodotti vengono forniti e impattano sull'assetto giuridico e sulla scelta di quali e quante attività internalizzare/esternalizzare.

Ad es. un'ampia diversificazione di combinazioni prodotto-mercato-tecnologia può essere più coerente con il modello di gruppo che quindi decentra parte della programmazione e del controllo.

# Banca digitale

1. **Dematerializzazione** dei processi → massimizzare l'efficienza operativa: rivedere i processi di business per renderli più efficienti e abbattere i **costi**.
2. **Ripensamento del mix di canali** per interagire con la clientela e per sviluppare l'offerta di prodotti e servizi che permetta di coltivare nuove opportunità di vendita → aumentare la competitività per **generare nuovi ricavi**.

# Costi

La nuova banca digitale si distingue per processi **dematerializzati** che elevano l'efficienza interna.

Infatti digitalizzando i processi ed eliminando la carta si ottiene:

- semplificazione dei processi,
  - maggiore rapidità esecutiva,
  - riduzione dei costi,
  - diminuzione del rischio operativo grazie all'abbattimento degli errori manuali.
- ➔ guadagni di produttività e miglioramento dell'efficacia nell'erogazione dei servizi.

*Ad es. dematerializzazione della gestione ordinaria dell'operatività del conto corrente (ad es. ricezione dell'accredito dello stipendio) o operazioni di disposizione di pagamenti tramite firma elettronica "semplice" (banche online identificano l'utente mediante username e password) o presso le filiali con firma autografa raccolta tramite penpad.*

## Ricavi


- Dal lato delle opportunità di ricavo, le banche operano su un piano di **multicanalità** integrata di servizio e di vendita alla clientela che orchestra in modo **sinergico** tutti i canali disponibili.
- Si cerca di **valorizzare i vari canali** (dall'ATM ai canali di remote banking – vedi slide successiva), trasformandoli sempre più in canali di vendita oltre che di servizio, e al contempo preservare **il ruolo della filiale**, luogo in cui coltivare la relazione personale col cliente.
- Le applicazioni on-line permettono di **identificare i comportamenti del cliente** per poter proporre **offerte mirate**. *Ad es. vi sono banche che tramite app mobile inviano ai clienti offerte speciali a seconda del luogo in cui si trovano.*

# Remote banking


- ▶ **promotori finanziari:** il promotore finanziario, collegato ad una banca e iscritto in apposito albo professionale, permette alla clientela di usufruire dei servizi finanziari o di investimento normalmente offerti all'interno dell'istituto bancario grazie alla sua operatività al di fuori dei tradizionali uffici.
- ▶ **via telefono**
- ▶ **via Internet (home banking)**
  
- ▶ **Vantaggi per il cliente:**
  - **costi più bassi**
  - **maggiore comodità e rapidità** (non ci sono orari, non si fa la fila...).

# Home banking

Servizio che consente alla clientela di operare da casa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.  
Dà la possibilità di ottenere informazioni e svolgere operazioni dispositive:



Vantaggi e rischi dell'Home banking per banche e utenti:



## Banca multicanale

- Come detto, grazie al remote banking, la banca è ora divenuta multicanale.
- ABI (2014): “Banche: l’80% dei clienti è multicanale”.
- I promotori si stanno sviluppando e sta crescendo anche di più l’home banking.
- Grazie alla vasta offerta di canali di accesso ai vari servizi, il cliente può valutare di volta in volta le diverse possibilità che gli si prospettano e scegliere per ciascun servizio il canale ritenuto più conveniente, comodo e sicuro per accedervi.

## Banca multicanale e filiali

- Non vuol dire che si stiano abbandonando i canali tradizionali e l'ABI afferma che *lo sportello resta ancora un importante punto di riferimento per la maggioranza della clientela, pur cambiando funzione*. Infatti, si continua ad andare in filiale quando bisogna effettuare operazioni più complesse e dunque si preferisce la consulenza diretta dell'esperto presente in banca.
- Però, una delle conseguenze più evidenti del passaggio all'home banking è stata la dismissione di un gran numero di tradizionali sportelli bancari (da 34.100 unità nel 2008 si è passati a meno di 27.400 a fine 2017).
- Questo ha portato ad un risparmio che ha consentito alle banche di aumentare gli investimenti in ICT in modo da rendere ancora più efficiente l'organizzazione interna nonché l'offerta di servizi.

## **Banca telematica o virtuale**

- Ma ci sono banche che hanno estremizzato l'uso del remote banking.
- La banca “virtuale” può essere definita come un nuovo modello organizzativo che vende servizi finanziari alla clientela tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, senza ricorrere al personale di filiale.
- Può nascere autonomamente oppure per iniziativa di banche tradizionali (problema strategico della concorrenza che la banca virtuale può fare alla banca tradizionale).

# Problematiche relative alla banca digitale

1. Che parte spetta alla **rete fisica**? Oggi i consumatori sono molto più preparati di un tempo, quindi le banche devono investire sulla formazione dei propri impiegati per offrire valore a chi entra in filiale, trasformando questa in una opportunità per sviluppare e far crescere la relazione.

Filiali spesso molto piccole (non più di 2-3 lavoratori) e più simili a negozi.

Ogni filiale propone un programma di offerte personalizzate secondo il territorio in cui si trova, conoscendo i suoi clienti e partecipando alle loro scelte offrendo servizi e prodotti su misura, in modo competente, chiaro, semplice e trasparente.

Impiegati con un sistema di incentivazione basato sulla soddisfazione del cliente.

La sfida per le banche sarà riuscire ad armonizzare i canali diretti e la rete fisica.

## Problematiche relative alla banca digitale

2. Da una parte ogni banca punta a rivedere i propri modelli di business per razionalizzare i costi interni, dall'altra i servizi possono diventare canali di vendita.
  - Per automatizzare le procedure occorre **rendere semplici le operazioni + servono solide infrastrutture tecnologiche → vi sono alti costi per implementare questa rivoluzione**, in questa fase di crisi e di rivoluzione normativa.
3. L'investimento in informatizzazione e digitalizzazione (ICT) deve essere accompagnato al potenziamento dei sistemi di **sicurezza** per evitare frodi informatiche.

## Problematiche relative alla banca digitale

4. Il passaggio al digitale e i cambiamenti normativi, hanno aperto la **concorrenza** ai colossi commerciali (ad es. Walmart e Starbucks) e del web (Google, Amazon e Facebook), che hanno capito che le banche fanno fatica a capire e a gestire questo momento di cambiamento e, trovando un vuoto, sono pronti a riempirlo. Le banche sono minacciate:
- principalmente nei **sistemi di pagamento** (carte prepagate, carte di credito, pagamenti on-line...), dove le barriere di ingresso per nuovi operatori sono più basse e vi sono aziende interessate a creare un proprio sistema di pagamenti,
  - ma anche **nel credito** (ad es. il **crowdfunding** sta diventando un sistema alternativo di accesso al credito per cittadini e Pmi).

Occorre capire come il legislatore interverrà per regolamentare l'evoluzione di questi mercati.

Le banche possono operare **in concorrenza o in sinergia** con gli operatori del settore commerciale e/o informatico.

# Politica di raccolta e strumenti

La politica di raccolta bancaria rappresenta un elemento cruciale nella gestione delle banche. Attraverso la raccolta di risorse finanziarie, le banche si assicurano la liquidità necessaria per erogare credito e supportare le attività economiche. Il successo di questa attività dipende dalla capacità delle banche di gestire in modo efficiente sia gli aspetti quantitativi che qualitativi della raccolta, mantenendo al contempo un equilibrio tra costi e soddisfazione della clientela.

## Obiettivi della Politica di Raccolta:

### Aspetti Qualitativi

Gli obiettivi qualitativi della politica di raccolta riguardano principalmente la qualità del rapporto con la clientela. Le banche cercano di garantire:

**Fiducia e sicurezza:** offrire ai risparmiatori un luogo sicuro dove depositare i loro fondi.

**Personalizzazione dell'offerta:** sviluppare prodotti che rispondano alle specifiche esigenze dei diversi segmenti di clientela.

**Sostenibilità a lungo termine:** bilanciare il breve termine con la necessità di costruire relazioni durature. Questi elementi sono essenziali per mantenere la clientela esistente e attrarre nuovi depositi.

## Aspetti Quantitativi

Dal punto di vista quantitativo, la politica di raccolta punta a ottimizzare il volume delle risorse raccolte, mantenendo un equilibrio tra disponibilità liquide e necessità di erogare credito. I principali obiettivi quantitativi includono:

**Aumento della quota di mercato:** raccogliere il maggior volume di risparmio possibile rispetto ai concorrenti.

**Diversificazione delle fonti di raccolta:** evitare una dipendenza eccessiva da una singola categoria di depositanti anche per un tema di concentrazione del rischio.

**Gestione della liquidità:** garantire una disponibilità costante di fondi per le operazioni quotidiane.

## Obiettivi di Costo nella Politica di Raccolta

Uno dei fattori cruciali per una banca è contenere i costi legati alla raccolta dei fondi. Gli obiettivi di costo comprendono:

**Riduzione del costo medio della raccolta:** ottenere risorse a costi competitivi tramite strumenti a basso interesse.

**Efficienza operativa:** minimizzare i costi di gestione legati ai prodotti di raccolta.

**Bilanciamento tra costo e rischio:** garantire che il costo della raccolta sia allineato con il rischio associato ai vari tipi di prodotti offerti.

## **Obiettivi di Soddisfazione e Ritenzione della Clientela**

Oltre al costo, la soddisfazione della clientela è un obiettivo prioritario per le banche. La politica di raccolta mira a:

**Migliorare l'esperienza del cliente:** offrendo servizi semplici e accessibili, garantendo la trasparenza e un'elevata qualità del servizio.

**Fidelizzare la clientela esistente:** attraverso iniziative di retention, come condizioni preferenziali o programmi di loyalty.

**Incrementare la soddisfazione:** offrendo prodotti che si adattino al meglio alle esigenze di liquidità e rendimento della clientela.

## **Leve della Politica di Raccolta: Politica di Prodotto**

La politica di prodotto si concentra sulla creazione di strumenti e servizi finanziari che soddisfino le esigenze dei risparmiatori. Le leve fondamentali includono:

**Segmentazione dell'offerta:** creare prodotti mirati per diversi tipi di risparmiatori (privati, imprese, istituzionali).

**Innovazione:** introdurre nuovi prodotti, come conti digitali e strumenti di investimento flessibili.

**Adattamento alle normative:** sviluppare prodotti conformi ai regolamenti e alle politiche macroeconomiche.

## **Politica di Prezzo**

La politica di prezzo riguarda i tassi di interesse offerti sui prodotti di raccolta e le spese applicate per la gestione dei conti. Le leve chiave includono:

- Tassi di interesse competitivi: le banche devono mantenere i tassi di interesse sufficientemente attrattivi per garantire un buon flusso di depositi, ma senza compromettere la redditività.
- Riduzione dei costi per la clientela: le banche possono ridurre le spese di gestione dei conti, offrire promozioni speciali o ridurre le commissioni sui prelievi per incentivare la fidelizzazione e l'acquisizione di nuovi depositanti.
- Flessibilità delle condizioni: offrire flessibilità nelle condizioni dei prodotti di raccolta, come la possibilità di prelevare fondi senza penali o modificare i tassi di interesse a seconda delle esigenze del cliente, può rappresentare un fattore distintivo importante.

## Politica di Distribuzione

La politica di distribuzione si riferisce ai canali attraverso cui la banca promuove e vende i suoi prodotti di raccolta. Le banche devono garantire una presenza capillare e diversificata per raggiungere il maggior numero possibile di clienti. Le leve della distribuzione includono:

- **Canali tradizionali:** le filiali fisiche continuano a rappresentare un importante punto di contatto con i clienti, soprattutto per i risparmiatori più conservatori o per coloro che preferiscono l'interazione personale.
- **Canali digitali:** le piattaforme di home banking, le app mobile e i servizi bancari online sono essenziali per attrarre i clienti più giovani e tecnologicamente avanzati, offrendo un accesso immediato e flessibile ai propri conti.
- **Partner strategici:** collaborare con intermediari finanziari, broker e società di gestione del risparmio può ampliare il bacino di clientela raggiunto, grazie alla distribuzione dei prodotti attraverso più canali.

## Politica di Comunicazione

La politica di comunicazione è essenziale per garantire:

che i clienti siano a conoscenza delle opportunità offerte dalla banca e per mantenere una relazione aperta e trasparente. Le principali leve della politica di comunicazione includono:

- **Marketing digitale:** Campagne mirate su piattaforme social, motori di ricerca e altre risorse digitali permettono alle banche di raggiungere specifici target di clientela con precisione.
- **Comunicazione istituzionale:** La reputazione della banca può essere rafforzata attraverso comunicazioni istituzionali che pongano l'accento sulla sicurezza, stabilità e affidabilità dei propri prodotti.
- **Trasparenza informativa:** Le banche devono assicurarsi che i clienti comprendano pienamente i prodotti offerti, i rischi e i benefici associati. Questo può essere realizzato attraverso materiale informativo chiaro e l'utilizzo di linguaggi accessibili.

# **FORME TECNICHE DI RACCOLTA E REGOLAMENTAZIONE CORRELATA**

## **1. Conti Correnti e Conti Deposito**

### **Natura:**

I conti correnti rappresentano lo strumento più comune per la raccolta di fondi. Consentono ai depositanti di avere disponibilità liquida immediata e offrono la possibilità di effettuare pagamenti, prelievi e trasferimenti.

I conti deposito, invece, sono conti a risparmio con rendimenti maggiori, ma limitano la liquidità con vincoli temporali.

### **Tipologia:**

**Conti correnti a vista:** consentono prelievi e versamenti in qualsiasi momento senza vincoli temporali.

**Conti deposito vincolati:** il depositante deve rispettare un periodo di blocco delle somme (ad esempio, 6, 12, o 24 mesi) per beneficiare di tassi di interesse più alti.

### **Regolamentazione:**

I conti correnti e deposito sono regolati dal **Testo Unico Bancario (TUB)** e dalla **Direttiva MiFID II**, che garantisce trasparenza e protezione per i risparmiatori.

Sono tutelati dai **Fondi di Garanzia dei Depositi**, che in Europa assicurano fino a €100.000 per depositante per banca in caso di insolvenza dell'istituto.

# Obbligazioni Bancarie

## Natura:

Le obbligazioni bancarie sono titoli di debito emessi dalla banca per raccogliere fondi dai risparmiatori. In cambio, l'istituto si impegna a restituire il capitale alla scadenza, più un interesse periodico.

## Tipologia:

**Obbligazioni a tasso fisso:** pagano un interesse fisso per tutta la durata dell'investimento.

**Obbligazioni a tasso variabile:** il rendimento è legato a un tasso di riferimento (es. Euribor) che può fluttuare nel tempo.

**Obbligazioni strutturate:** combinano titoli obbligazionari con derivati per offrire rendimenti più elevati, ma con un rischio maggiore.

## Regolamentazione:

Le obbligazioni bancarie sono soggette alle normative sul **collocamento dei prodotti finanziari** (MiFID II), che impone l'obbligo di informare i clienti sui rischi.

Devono rispettare i requisiti di **adeguatezza patrimoniale** stabiliti dai regolatori bancari (es. Basilea III), per garantire che la banca abbia sufficienti risorse per far fronte ai rimborsi.

## **Certificati di Deposito (CD)**

### **Natura:**

I certificati di deposito sono strumenti a breve e medio termine con un tasso di interesse fisso, emessi dalle banche per raccogliere liquidità. In genere, non offrono liquidità immediata, poiché il capitale è vincolato fino alla scadenza.

### **Tipologia:**

**Certificati di deposito a breve termine:** di durata inferiore a un anno.

**Certificati di deposito a medio/lungo termine:** di durata compresa tra 1 e 5 anni.

### **Regolamentazione:**

I CD sono soggetti alle stesse regole di trasparenza e garanzia del deposito dei conti correnti, e anche questi strumenti sono garantiti dal **Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi** fino a €100.000.

La **Banca d'Italia** e la **BCE** monitorano le emissioni per garantire che siano allineate agli standard di stabilità del sistema bancario.

## **Esempio di offerta di certificati di deposito**

1. **TASSO FISSO:** il capitale viene remunerato ad un tasso fisso, predeterminato e costante per tutta la durata del vincolo, con pagamento periodico delle cedole.
2. **TASSO FISSO CON PREMIO FINALE:** Il capitale viene remunerato ad un tasso fisso, predeterminato e costante per tutta la durata del vincolo, con pagamento periodico delle cedole. A scadenza si riceve anche una cedola premio finale predeterminata.
3. **TASSO FISSO "STEP-UP":** il capitale viene remunerato ad un tasso fisso crescente con pagamento periodico delle cedole.
4. **TASSO VARIABILE:** il capitale viene remunerato in funzione dell'andamento nel tempo di un parametro (es. Euribor a 12 mesi) maggiorato di uno spread, con pagamento periodico delle cedole.
5. **TASSO FISSO "ONE COUPON":** il capitale viene remunerato ad un tasso fisso con pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla data di scadenza del Certificato di Deposito.

## **Pronti Contro Termine (PCT)**

### **Natura:**

i pronti contro termine sono operazioni di finanziamento temporaneo in cui il risparmiatore acquista un titolo da una banca, con l'accordo che la banca lo riacquisterà a una data futura a un prezzo prestabilito. Si tratta di un investimento sicuro a breve termine.

### **Tipologia:**

**Pronti contro termine standard:** accordi semplici tra banca e cliente, con il riacquisto dei titoli alla scadenza.

**Pronti contro termine a lungo termine:** simili ai PCT standard ma con scadenze più lunghe, anche fino a 2-3 anni.

### **Regolamentazione:**

I PCT sono regolamentati dal **TUB** e sono considerati sicuri perché sono garantiti dal titolo sottostante. La regolamentazione impone alle banche di mantenere trasparenza nelle operazioni e di gestire correttamente i rischi associati.

## **Titoli di Stato Collocati Tramite Banche**

### **Natura:**

Le banche fungono da intermediari nel collocamento di titoli di Stato, quali BOT, BTP e CCT, attraverso la rete bancaria. Pur non essendo emessi dalle banche stesse, i titoli di Stato sono strumenti di raccolta indiretta per il settore bancario.

### **Tipologia:**

**BOT (Buoni Ordinari del Tesoro):** titoli a breve termine (6-12 mesi).

**BTP (Buoni del Tesoro Poliennali):** titoli a medio-lungo termine (da 3 a 30 anni) con cedole fisse semestrali.

**CCT (Certificati di Credito del Tesoro):** titoli con rendimento variabile legato ai tassi di mercato.

### **Regolamentazione:**

I titoli di Stato seguono le normative **ESMA** e sono garantiti dal governo, ma le banche che li collocano devono assicurarsi che i clienti siano adeguatamente informati sui rischi e benefici di tali strumenti.

## **Depositi a Risparmio**

### **Natura:**

I depositi a risparmio sono strumenti tradizionali, dove il risparmiatore deposita fondi che rimangono disponibili per il prelievo a vista, ma con l'obbligo di notifica anticipata per somme ingenti. Offrono rendimenti molto bassi, in cambio di liquidità immediata.

### **Tipologia:**

**Depositi a risparmio liberi:** il cliente può prelevare e versare liberamente senza vincoli.

**Depositi a risparmio vincolati:** richiedono un preavviso per il prelievo o prevedono penalità per i prelievi anticipati.

### **Regolamentazione:**

Anch'essi sono tutelati dal **Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi** e soggetti a regolamentazioni sulla trasparenza dei costi e delle condizioni.

## **Prestiti Obbligazionari Subordinati**

### **Natura:**

Le obbligazioni subordinate sono titoli di debito con una caratteristica specifica: in caso di insolvenza, i possessori vengono rimborsati solo dopo che tutti gli altri creditori sono stati soddisfatti. Di conseguenza, offrono rendimenti più alti per compensare il rischio maggiore.

### **Tipologia:**

**Obbligazioni subordinate Lower (upper) Tier 2:** rimborsabili a una scadenza specifica, generalmente dopo 5 o 10 anni.

**Obbligazioni subordinate Tier 1:** non prevedono una data di scadenza e sono più rischiose, poiché il rimborso avviene solo dopo tutti gli altri.

### **Regolamentazione:**

Le obbligazioni subordinate sono regolate dalle normative **Basilea III** e dalle direttive dell'**Autorità Bancaria Europea (EBA)**. Le banche sono tenute a fornire ai clienti un'informativa completa sui rischi elevati di questi strumenti.

## **Operazioni di Cartolarizzazione**

### **Natura:**

La cartolarizzazione è un processo mediante il quale una banca trasforma i propri crediti (es. mutui) in titoli che vengono venduti agli investitori. Questo strumento permette alle banche di raccogliere fondi trasferendo il rischio a terzi.

### **Tipologia:**

**Asset-Backed Securities (ABS):** titoli garantiti da attività sottostanti, come mutui o prestiti.

**Mortgage-Backed Securities (MBS):** titoli garantiti da mutui ipotecari.

### **Regolamentazione:**

Le operazioni di cartolarizzazione sono regolate dal **Regolamento Europeo sulla Cartolarizzazione** e da normative dell'**EBA**, che impongono alle banche di valutare accuratamente il rischio dei titoli emessi e garantire la trasparenza verso gli investitori.

# **Attività di erogazione del credito della banca**

## Fido o affidamento

**E' l'impegno assunto dalla banca di mettere a disposizione del cliente una somma o di garantire per conto suo un'obbligazione.**

Tutti i prestiti (per cassa e per firma) si basano sul fido, che è l'**accordo preliminare**.

Il fido può personalizzarsi con svariate clausole.

Nel fido si determina l'**importo massimo**, che può essere utilizzato sia una volta totalmente, sia gradualmente. Il cliente può infatti richiedere il fido nel momento del fabbisogno, ma anche in vista di previste esigenze. La banca tiene quindi a disposizione del cliente la somma di denaro per il periodo stabilito, ma non vi è l'obbligo per l'affidato di utilizzare il fido.

Il cliente paga gli interessi (a volte solo sulle somme utilizzate) e corrisponde alla banca i compensi convenuti (ad es. per i crediti di firma).

## **Fido o affidamento: estinzione**

- Il fido può essere a **tempo determinato**.

L'estinzione si ha alla scadenza del termine, ma la banca può recedere prima della scadenza per giusta causa (ad es. inadempimenti di clausole contrattuali, situazione economico-finanziaria del cliente...). Inoltre, la banca può inserire la clausola «salvo revoca» con la quale ha incondizionato potere di recesso.


- Il fido può essere a **tempo indeterminato**.

In questo caso ognuna delle parti può recedere con il preavviso stabilito sul contratto (o in mancanza 15 giorni).

*Vedi allegato i principali strumenti di erogazione/finanziamento (breve/MLT)*

## Principali fasi del processo

Il processo di gestione del credito si può suddividere nelle seguenti fasi principali:



## **Fasi del processo**

### **PIANIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE**

Conduzione di un'attività di pianificazione operativa in coerenza con le politiche di sviluppo e di rischio/rendimento definite per l'area crediti, nonché definizione del modello organizzativo da implementare secondo aspetti gestionali, economico/finanziari e qualitativi.

### **CONCESSIONE**

Tale fase si riferisce alla ricezione di una richiesta di un nuovo affidamento o alla revisione di un precedente affidamento, alla valutazione della domanda di credito, alla formulazione della proposta di delibera e all'approvazione/rifiuto da parte dell'Organo deliberante, nonché alla corretta gestione dei riflessi contabili.

## **Descrizione sintetica delle fasi del processo**


### **MONITORAGGIO**

Tale fase é relativa alle attività necessarie per una gestione tempestiva dei fenomeni di rischio rilevati, attraverso un monitoraggio sistematico che, anticipando il manifestarsi dei casi problematici, consenta un adeguato reporting ai diversi Organi di controllo e decisionali, nonché una corretta contabilizzazione e valutazione. È ricompresa in tale fase anche la gestione dell'operatività corrente.

### **GESTIONE DEL CONTENZIOSO (eventuale)**

Tale fase si riferisce al passaggio delle posizioni a sofferenza ed alla successiva fase di gestione, inclusa l'attivazione, la gestione e il coordinamento dell'intervento dei legali esterni, nonché l'attività di valutazione e contabilizzazione.

## **Fase 2: concessione**



## **Fase 2: concessione (istruttoria)**

**Istruttoria:** analisi atte a valutare la capacità di rimborso del richiedente il fido.

- Ogni banca ha la sua procedura di istruttoria che dipende anche dalla natura del richiedente e dal tipo di fido richiesto.
- L'istruttoria è composta di varie fasi:
  1. Acquisizione delle informazioni
  2. Analisi qualitative e quantitative
  3. Relazione di fido con formulazione del parere o proposta di sintesi per l'organo deliberante.

## **Fase 2: concessione (istruttoria)**

### 1. Raccolta informazioni:

- Accertamento dei dati rilasciati dal richiedente il fido.
- Raccolta di informazioni interne, ad es. movimenti C/C.
- Raccolta di informazioni esterne, ad es. dalla Centrale dei Rischi.

## Centrale dei Rischi

- La Centrale dei Rischi (CR) è un sistema informativo, gestito dalla Banca d'Italia, che raccoglie le informazioni fornite dagli intermediari sui crediti che essi concedono ai clienti.
- Serve a impiegare in modo più efficiente le risorse verso la clientela “meritevole”, rafforzando la stabilità del sistema creditizio.
- I dati della CR possono essere conosciuti dagli intermediari, dai diretti interessati, dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di controllo, e dalla Magistratura penale.

# Centrale dei Rischi

- Gli intermediari segnalano l'intera posizione nei confronti del singolo cliente se, alla data di riferimento (fine mese), essa è pari o superiore a 30.000 euro oppure se il credito è in sofferenza a prescindere dall'importo.
- Per ciascun soggetto segnalato, la CR aggrega le segnalazioni trasmesse mensilmente dai singoli intermediari, calcolando la posizione complessiva del soggetto verso il sistema creditizio.
- La CR invia mensilmente a ogni intermediario le posizioni globali di rischio (non riportando il dettaglio degli intermediari segnalanti) di tutti i nominativi dallo stesso segnalati e dei loro coobbligati.
- Gli intermediari possono chiedere alla CR informazioni sulla posizione globale di rischio anche dei seguenti soggetti e dei loro coobbligati:
  - coloro che si sono rivolti all'intermediario per un rapporto di credito e/o garanzia;
  - coloro che sono già clienti dell'intermediario ma non raggiungono la soglia di segnalazione in CR.

## Centrale dei Rischi

- In Italia operano anche altri sistemi di rilevazione centralizzata dei rischi denominati **Sistemi di informazioni creditizie (SIC)** di natura privata, il cui funzionamento è comunque disciplinato.

Queste sono nate perché le **informazioni** della CR sono **parziali** (ad es. non riguardano affidamenti di minore importo, o affidati di nazioni che non scambiano informazioni con la CR) e queste limitazioni sono rilevanti per le piccole imprese o per il credito al consumo.

D'altra parte c'è chi sostiene che occorre disincentivare i **multiaffidamenti** (e incentivare rapporti duraturi tra banche e imprese) e la CR ostacola questo processo dato che favorisce un meccanismo per cui le banche risparmiano i costi della valutazione delle imprese, affidandosi sulle valutazioni fatte da altre banche.

## **Fase 2: concessione (istruttoria)**

2. Analisi qualitative e quantitative, sia consuntive (analisi di bilancio) che previsionali:
  - analisi della struttura e dell'andamento del settore di attività economica;
  - caratteristiche e politiche gestionali dell'impresa;
  - analisi di bilancio (quozienti di liquidità, di indebitamento, di redditività);
  - analisi previsionali e di scenario (bilanci preventivi e di cassa).
3. Relazione di fido con formulazione del parere o proposta di sintesi per l'organo deliberante.

## **Fase 2: concessione (delibera)**

### **Delibera:**

- Analisi della proposta da parte dell'organo deliberante.
- Valutazione di eventuali garanzie.
- Determinazione del tasso di remunerazione da applicare.
- Assunzione della delibera (positiva, negativa, modificativa).
- Formalizzazione della delibera.
- Gestione dei dati in procedura (corretto e tempestivo aggiornamento delle procedure e delle segnalazioni).

La competenza decisionale dipende dall'ordinamento interno della banca. Solitamente il servizio fidi è articolato per settori di attività o zone territoriali o caratteristiche delle imprese. Il servizio fidi delibera per le domande di propria competenza e formula proposte per le concessioni di competenza degli organi superiori (direzione generale, comitato esecutivo, consiglio di amministrazione).

## **Fase 2: concessione (erogazione)**

### **Erogazione:**

- Comunicazione alla clientela della concessione del fido.
- Predisposizione contrattualistica e stipulazione del contratto.
- Acquisizione / perfezionamento delle garanzie (eventuali).
- Attivazione linee di credito e gestione dei dati contabili / procedurali e delle segnalazioni obbligatorie.
- Conservazione documentazione e garanzie.

# Non-performing loans (NPLs)

La Banca d'Italia, negli obblighi di segnalazione di vigilanza, richiede che vengano indicate le esposizioni deteriorate (non performing) che, in base all'aggiornamento della circolare 272 del 30 luglio 2008, sono così classificate:

**1.Sofferenze:** Sono classificate come sofferenze le esposizioni verso soggetti che si trovano in stato di insolvenza o in situazioni equiparabili, anche senza un accertamento giudiziale. Le sofferenze rappresentano il livello più grave di deterioramento del credito.

**2.Inadempienze probabili (Unlikely to Pay - UTP):** Questa categoria include le esposizioni per le quali la banca giudica improbabile che il debitore possa adempiere integralmente alle sue obbligazioni contrattuali, senza il ricorso a misure quali l'escussione delle garanzie. Non si tratta ancora di una situazione di insolvenza conclamata.

**3.Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate (Past-due exposures):** Si tratta di crediti scaduti o sconfinati da più di 90 giorni, per i quali non è stata ancora riconosciuta una situazione di insolvenza, ma il pagamento non è stato effettuato nei tempi previsti.

Questa classificazione deriva dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e viene applicata nella vigilanza prudenziale delle banche italiane, anche sulla base delle Linee guida dell'EBA (Autorità bancaria europea)

## **Non-performing loans (NPLs): sofferenze**

Si inserisce nelle sofferenze l'intera esposizione nei confronti di un soggetto considerato insolvente (anche se non dichiarato a livello giudiziario) e prescinde dalla determinazione della perdita attesa da parte dell'istituto di credito.

La classificazione o meno nella categoria delle sofferenze è indipendente dall'esistenza di eventuali garanzie poste a tutela del credito

Le **sofferenze nette** sono al netto dell'ammontare complessivo delle perdite di valore, cioè al netto delle rettifiche/svalutazioni effettuate.

## **Non-performing loans (NPLs): inadempienze probabili**

- La banca giudica improbabile che il debitore onori integralmente le sue obbligazioni di pagamento, ovvero rimborso del capitale e/o degli interessi contrattuali, senza dover ricorrere all'escussione delle garanzie (c.d. criterio dell'unlikely to pay).
- Tale valutazione prescinde dalla presenza o meno di importi (o rate) scaduti e non pagati → valutazione soggettiva da parte della banca.
- Vi sono però casistiche nelle quali la banca è obbligata a valutare l'esposizione.
- Se la controparte è un soggetto corporate, l'intera posizione diventa inadempienza probabile, altrimenti, se il cliente è retail, si può adottare sia l'approccio "per singola transazione", cioè classificare in tale categoria anche solo una linea di credito, che l'approccio "per debitore".

## **NPLs: esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate**

- Sono posizioni scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni e superano una prefissata soglia di materialità:
  - somma dello scaduto/sconfinato maggiore di 100€ per i clienti retail e di 500€ per i corporate (componente assoluta);
  - somma delle esposizioni che presentano scaduto/sconfinamento rispetto al totale dell'esposizione per cassa verso la controparte maggiore dell'1% (componente relativa); gli organismi di vigilanza nazionale potranno variare tale soglia tra lo 0% e il 2,5% comunicando i motivi di tale scelta all'EBA;
  - entrambi i limiti dovranno essere superati per un periodo consecutivo di 90 giorni, o di 180 giorni se l'esposizione è totalmente garantita da immobili residenziali e da immobili di proprietà di piccole o medie imprese.

## **Non-performing loans: forbearance measures**

- Precedentemente, in Italia, tra le esposizioni deteriorate, vi erano anche le **esposizioni ristrutturate**, oggi dette **esposizioni oggetto di concessioni** (*Non Performing Exposures with Forbearance Measures* o *Forborne Exposures*): l'intermediario, a causa del deterioramento della situazione del debitore, acconsente a modificare le originarie condizioni contrattuali dando origine ad una perdita.
- Oggi, invece, le esposizioni oggetto di concessioni vivono diverse fasi:
  - inizialmente vengono classificate come «**non-performing with forbearance**».
  - Se, dopo un certo periodo, non si registrano violazioni delle nuove condizioni contrattuali, il credito diventa «**performing with forbearance**».
  - Vi è un «**probation period**» (periodo di prova, di uno o due anni), in cui il credito tornato performing va monitorato. Superato questo, il credito può di nuovo essere classificato come performing senza riserve.

## Non-performing loans

- Le misure di forbearance possono essere di breve o lungo termine:
  - **Breve:** Grace Period in cui ci sia il pagamento di una rata ridotta o dei soli interessi o una moratoria totale dei pagamenti.
  - **Lungo:** dalla diminuzione del tasso di interesse permanente o proroga del termine di scadenza, fino alla parziale rinuncia al credito.
- Oggi le statistiche di vigilanza consolidate per i gruppi bancari e di SIM (FINancial REPorting – FINREP) sono armonizzate in ambito UE, seguendo gli Implementing Technical Standards (ITS) della European Banking Authority (EBA).
- Le banche possono anche avere loro classificazioni gestionali, per attivare le conseguenti attività necessarie, con diversi organi deliberativi.


# Interventi diretti allo smaltimento dei Crediti Deteriorati

- Il Decreto legislativo 18/2016 ha introdotto la ‘**GACS**’ (si veda la lezione sugli strumenti finanziari).
- Il decreto legge n.59/2016 recante «*Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione*» e il decreto legge 83/2015 recante «*Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria*» hanno introdotto nuove norme al fine di **facilitare le procedure giudiziali di recupero dei crediti deteriorati** riducendone in primo luogo le tempistiche. È stata inoltre prevista l'immediata deducibilità fiscale delle svalutazioni e delle perdite su crediti. Scopo di tali interventi è stato di ridurre gli ostacoli giuridici che limitano lo sviluppo di un mercato dei crediti deteriorati.
- Il governo ha accolto e ha sostenuto il lancio di un nuovo fondo di investimento di natura privata, denominato «**Fondo Atlante**», finalizzato a sostenere le banche italiane nelle operazioni di ricapitalizzazione e a favorire la gestione dei crediti in sofferenza del settore bancario italiano attraverso un loro acquisto.

## Linee guida BCE per NPLs

- A marzo 2017 la BCE ha pubblicato le «Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL)», che si applicano alle banche di maggiori dimensioni (Significant Institution).
- La BCE, a marzo 2018, ha pubblicato l'«Addendum alle linee guida BCE per le banche sui crediti deteriorati (NPL): aspettative di vigilanza in merito agli accantonamenti prudenziali per le esposizioni deteriorate».
- L'addendum ha richieste sui NPLs più rigide rispetto ai principi contabili in vigore. Infatti, richiede che i crediti, prima in bonis, che a partire dal primo aprile 2018 vengono classificati come crediti deteriorati devono ricevere accantonamenti al 100% dell'esposizione dopo due anni di anzianità se non garantiti e dal 40% al 100% con un approccio graduale spalmato da tre a sette anni per i garantiti (si veda figura).
- Il conteggio del tempo inizia nel momento in cui il credito passa a NPL e non si riavvia quando cambia categoria di deteriorato (ad es. da scaduto passa ad inadempienza probabile).

## Esposizioni e attività nell'ambito di applicazione dell'addendum



Metodologia integrata per i nuovi NPLs nell'ambito dell'addendum (fonte Addendum BCE)

## Linee guida BCE per NPLs

- Il documento della BCE **non è vincolante**, perché non origina da una fonte normativa di primo livello, e vi è ancora dibattito legislativo (ad es. la Commissione Ue ha proposto una svalutazione più morbida sui crediti garantiti).
- Il documento specifica le aspettative di vigilanza della BCE in relazione alle banche significative sottoposte alla sua vigilanza diretta e sarà alla base del dialogo tra le banche significative e la Vigilanza bancaria della BCE. Alle banche sarà quindi chiesto di comunicare le divergenze tra le loro prassi e le aspettative in merito agli accantonamenti prudenziali a partire dall'inizio del 2021.
- In paesi come l'Italia (in cui i tempi medi di recupero di un NPL sono 7 anni), queste linee guida sono destinate ad incidere su un numero maggiore di posizioni deteriorate.